

## LEGGE PROVINCIALE

, n.

### Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023 - 2025

#### INDICE

##### Capo I - *Modificazioni di leggi provinciali e altre disposizioni connesse all'assestamento del bilancio di previsione*

###### Sezione I - *Disposizioni in materia di programmazione, di tributi, di contenimento della spesa, di contabilità, di enti locali e di PNRR*

Art. 1 - *Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale 1996)*

Art. 2 - *Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, relativo all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)*

Art. 3 - *Modificazioni dell'articolo 1 (Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche) della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13*

Art. 4 - *Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di imposta immobiliare semplice (IMIS)*

Art. 5 - *Integrazione dell'articolo 8 della legge provinciale n. 14 del 2014, in materia di imposta immobiliare semplice (IMIS)*

Art. 6 - *Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011)*

Art. 7 - *Integrazione dell'articolo 78 bis 4 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979)*

Art. 8 - *Modificazioni della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi civici 2005), e modificazione dell'articolo 24 ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), in materia di beni di uso civico*

Art. 9 - *Modificazioni della legge provinciale 4 agosto 2021, n. 18, in materia di interventi finanziati con risorse del PNRR*

###### Sezione II - *Disposizioni in materia di organizzazione e di personale*

Art. 10 - *Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22*

Art. 11 - *Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), e disposizioni transitorie connesse*

Art. 12 - *Disposizioni in materia di assunzioni di personale*

Art. 13 - *Modificazioni dell'articolo 12 (Misure per il superamento del precariato) della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15*

Art. 14 - *Disposizioni in materia di personale della centrale operativa integrata 116117*

Art. 15 - *Integrazioni dell'articolo 18 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, in materia di rimborso delle spese legali*

Art. 16 - *Integrazioni della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992)*

Sezione III - *Disposizioni in materia di istruzione e cultura*

Art. 17 - *Misure per la stabilizzazione del personale docente della scuola primaria e del personale docente di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado*

Art. 18 - *Misure per la stabilizzazione del personale docente delle scuole provinciali a carattere statale*

Art. 19 - *Misure per la stabilizzazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) e assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative provinciali*

Art. 20 - *Disposizioni in materia di proroga di graduatorie del comparto scuola e integrazione dell'articolo 21 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977)*

Art. 21 - *Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)*

Art. 22 - *Modificazioni della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977)*

Art. 23 - *Integrazioni della legge provinciale 30 luglio 2008, n. 13 (Istituzione della giornata dell'autonomia e disciplina dei segni distintivi della Provincia autonoma di Trento)*

Art. 24 - *Modificazioni della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007)*

Sezione IV - *Disposizioni in materia di politiche sanitarie, sociali e per la famiglia*

Art. 25 - *Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)*

Art. 26 - *Inserimento dell'articolo 3 bis nella legge provinciale 21 ottobre 2022, n. 11 (Misure straordinarie di sostegno per le famiglie e per le imprese, nonché per il sostegno degli investimenti pubblici, e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022 - 2024)*

Art. 27 - *Modificazioni della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007)*

Art. 28 - *Integrazione dell'articolo 30 bis (Ulteriori misure collegate alla realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento) della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22*

Art. 29 - *Modificazioni dell'articolo 9 ter della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (legge provinciale sulle disabilità 2003)*

Art. 30 - *Autorecupero degli alloggi sociali a canone sostenibile*

Art. 31 - *Integrazione dell'articolo 6 bis della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"*

Art. 32 - *Misure straordinarie per gli alloggi sociali a canone sostenibile*

Art. 33 - *Modificazioni della legge provinciale 22 settembre 2017, n. 10 (Riduzione degli sprechi, recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici e modifiche di leggi provinciali connesse)*

Art. 34 - *Modificazioni della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011), e di disposizioni connesse*

Art. 35 - *Inserimento dell'articolo 11 bis nella legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime)*

*Sezione V - Disposizioni in materia di contratti pubblici*

*Art. 36 - Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016), e di disposizioni regolamentari connesse*

*Art. 37 - Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), e di disposizioni legislative e regolamentari connesse*

*Art. 38 - Modificazioni della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990), e di disposizioni regolamentari connesse*

*Art. 39 - Modificazioni dell'articolo 35 (Misure straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi negli investimenti pubblici) della legge provinciale 16 giugno 2022, n. 6*

*Sezione VI - Disposizioni in materia di sport, turismo, agricoltura e sviluppo economico*

*Art. 40 - Modificazioni della legge provinciale 18 maggio 2021, n. 8 (Misure straordinarie per l'organizzazione dei venticinquesimi giochi olimpici invernali e dei quattordicesimi giochi paralimpici invernali 2026 e modificazioni della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di valutazione dell'impatto ambientale delle opere pubbliche)*

*Art. 41 - Modificazioni della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (legge provinciale sullo sport 2016)*

*Art. 42 - Modificazioni dell'articolo 30 ter della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993)*

*Art. 43 - Misure straordinarie a sostegno del settore termale trentino*

*Art. 44 - Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)*

*Art. 45 - Integrazione dell'articolo 33 bis della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia 1991)*

*Art. 46 - Inserimento dell'articolo 5 bis nella legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura)*

*Art. 47 - Integrazione dell'articolo 10 della legge provinciale 17 giugno 2010, n. 13 (Promozione e sviluppo dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese)*

*Art. 48 - Modificazione dell'articolo 18 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022)*

*Art. 49 - Modificazioni dell'articolo 16 della legge provinciale 2 novembre 2022, n. 12 (Sistema provinciale per la politica attiva del lavoro e la realizzazione di interventi e servizi di pubblica utilità - progettone - e integrazione della legge provinciale sul lavoro 1983)*

*Sezione VII - Disposizioni in materia di servizi pubblici, territorio, foreste e protezione civile*

*Art. 50 - Integrazione dell'articolo 10 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici)*

*Art. 51 - Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e di disposizioni connesse*

Art. 52 - *Modificazioni dell'articolo 15 (Contributi per la localizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani) della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1*

Art. 53 - *Modificazioni dell'articolo 14 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012)*

Art. 54 - *Integrazione dell'articolo 17.5 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche 1976)*

Art. 55 - *Modificazioni della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Misure di semplificazione dei procedimenti autorizzatori per gli impianti di telecomunicazione e la radiodiffusione e disposizioni sulla localizzazione di impianti di radiodiffusione)*

Art. 56 - *Modificazioni dell'articolo 98 bis della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)*

Art. 57 - *Integrazioni della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento)*

Art. 58 - *Interventi per la riqualificazione ambientale del versante nord della Marmolada*

Art. 59 - *Integrazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 11 luglio 2018, n. 9 (Attuazione dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: tutela del sistema alpicolturale), e dell'articolo 9 della legge provinciale 11 marzo 2008, n. 2 (Norme per la tutela e la promozione dell'apicoltura)*

#### Sezione VIII - *Abrogazioni*

Art. 60 - *Abrogazioni*

Art. 61 - *Manutenzione di disposizioni che prevedono regolamenti superati*

Art. 62 - *Abrogazioni di disposizioni superate*

#### Sezione IX - *Disposizioni in materia di contabilità*

Art. 63 - *Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri*

Art. 64 - *Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*

#### Capo II - *Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione*

Art. 65 - *Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione*

Art. 66 - *Entrata in vigore*

Tabella A - *Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa inerenti l'assestamento del bilancio annuale 2023 e pluriennale 2023-2025 (articolo 63)*

Tabella B - *Copertura degli oneri (articolo 63)*

Tabella C - *Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (articolo 64)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
promulga

la seguente legge:

## Capo I

### *Modificazioni di leggi provinciali e altre disposizioni connesse all'assestamento del bilancio di previsione*

#### Sezione I

#### *Disposizioni in materia di programmazione, di tributi, di contenimento della spesa, di contabilità, di enti locali e di PNRR*

##### Art. 1

#### *Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale 1996)*

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 della legge sulla programmazione provinciale 1996 è sostituita dalla seguente:

"e) gli strumenti di programmazione degli interventi di cui all'articolo 17;"

2. L'articolo 7 della legge sulla programmazione provinciale 1996 è sostituito dal seguente:

##### "Art. 7

#### *Programmazione provinciale*

1. La strategia provinciale, in coerenza con il programma di legislatura di cui alla legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (legge elettorale provinciale 2003):

- a) analizza la situazione economica e sociale della provincia, evidenziando le peculiarità del sistema;
- b) delinea gli scenari dello sviluppo economico e sociale di medio - lungo periodo, definendo le linee di indirizzo e gli obiettivi da conseguire, secondo modalità in grado di assicurare il coordinamento degli interventi della Provincia con quelli dei comuni e degli altri soggetti della programmazione.

2. La strategia provinciale costituisce inoltre il quadro di riferimento per la predisposizione dei disegni di legge rappresentanti gli strumenti di programmazione finanziaria della Provincia previsti dalla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).

3. La Provincia concorre alla programmazione nazionale attraverso la strategia provinciale.

4. La strategia provinciale tiene conto degli obiettivi delle politiche d'intervento dello Stato e dell'Unione europea, nonché delle esigenze di raccordo con i programmi delle regioni limitrofe."

3. L'articolo 11 della legge sulla programmazione provinciale 1996 è sostituito dal seguente:

##### "Art. 11

#### *Procedura di formazione della strategia provinciale*

1. La proposta di strategia provinciale, elaborata assicurando opportune forme di partecipazione, è adottata in via preliminare dalla Giunta provinciale, è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia e contestualmente trasmessa al Consiglio provinciale e al Consiglio delle autonomie locali, per l'acquisizione dei relativi pareri entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della proposta di strategia provinciale, chiunque può far pervenire alla Giunta provinciale osservazioni, scritte e motivate, nel pubblico interesse.

3. La Giunta provinciale, acquisiti i pareri della competente commissione permanente del Consiglio provinciale e del Consiglio delle autonomie locali ed esaminate le osservazioni

pervenute, approva con provvedimento motivato la strategia provinciale.

4. La procedura di cui al presente articolo si applica altresì per gli eventuali aggiornamenti della strategia di cui al comma 2 dell'articolo 9."

4. L'articolo 11 bis della legge sulla programmazione provinciale 1996 è sostituito dal seguente:

"Art. 11 bis

*Attuazione della strategia provinciale*

1. Per dare attuazione alle linee di indirizzo e agli obiettivi individuati dalla strategia provinciale la Giunta provinciale individua ogni anno, nel DEFP e nella relativa nota di aggiornamento, le politiche e gli interventi più rilevanti da realizzare nel periodo di validità del bilancio di previsione."

5. Nel comma 3 dell'articolo 3, nella rubrica dell'articolo 9 e nella rubrica del capo IV della legge sulla programmazione provinciale 1996 le parole: "del programma di sviluppo provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "della strategia provinciale".

6. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 5, nel comma 1 dell'articolo 10 e nel comma 1 dell'articolo 17 della legge sulla programmazione provinciale 1996 le parole: "il programma di sviluppo provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "la strategia provinciale".

7. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge sulla programmazione provinciale 1996 è inserito il seguente:

"2 bis. I rinvii allo strumento denominato "programma di sviluppo provinciale", già contenuti nella legislazione provinciale vigente, s'intendono riferiti alla strategia provinciale prevista dal comma 1, lettera a)."

8. Nel comma 1 dell'articolo 9 della legge sulla programmazione provinciale 1996 le parole: "Il programma di sviluppo provinciale è formulato" sono sostituite dalle seguenti: "La strategia provinciale è formulata".

9. Nel comma 2 dell'articolo 9 della legge sulla programmazione provinciale 1996 le parole: "Il programma di sviluppo può essere aggiornato" sono sostituite dalle seguenti: "La strategia provinciale può essere aggiornata".

10. Nel comma 2 dell'articolo 9 della legge sulla programmazione provinciale 1996 le parole: "del programma" sono sostituite dalle seguenti: "della strategia provinciale".

11. La rubrica dell'articolo 10 della legge sulla programmazione provinciale 1996 è sostituita dalla seguente: "Efficacia della strategia provinciale".

12. Nel comma 1 dell'articolo 10 della legge sulla programmazione provinciale 1996 le parole: "Il medesimo programma" sono sostituite dalle seguenti: "La strategia provinciale".

13. Nel comma 2 dell'articolo 10 della legge sulla programmazione provinciale 1996 le parole: "dal programma di sviluppo" sono sostituite dalle seguenti: "dalla strategia provinciale".

14. Nel comma 3 dell'articolo 10 della legge sulla programmazione provinciale 1996 le parole: "il programma di sviluppo" sono sostituite dalle seguenti: "la strategia provinciale".

15. Nel comma 1 dell'articolo 25 della legge sulla programmazione provinciale 1996 le parole: "al programma di sviluppo provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "alla strategia provinciale".

Art. 2

*Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, relativo all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)*

1. Nel comma 8 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 21 del 2015 le parole: "e per i sei successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i sette successivi".

2. Nel comma 9 bis dell'articolo 1 della legge provinciale n. 21 del 2015 le parole: "e

per i due successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i tre successivi".

3. Nel comma 11 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 21 del 2015 le parole: "e per i sei successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i sette successivi".

4. Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

### Art. 3

#### *Modificazioni dell'articolo 1 (Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche) della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13*

1. Nel comma 2 bis dell'articolo 1 della legge provinciale n. 13 del 2019 le parole: "Per gli anni d'imposta 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni d'imposta 2022, 2023 e 2024".

2. Nel comma 3 bis dell'articolo 1 della legge provinciale n. 13 del 2019 le parole: "per i periodi d'imposta 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per i periodi d'imposta 2022, 2023 e 2024".

3. Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

### Art. 4

#### *Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di imposta immobiliare semplice (IMIS)*

1. Nella lettera e bis) del comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: "2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "2022, 2023 e 2024".

2. Nel comma 6 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: "2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "2022, 2023 e 2024".

3. Al comma 6 bis dell'articolo 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nell'alea le parole: "2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "2022, 2023 e 2024";
- b) nella lettera b bis) le parole: "2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "2022, 2023 e 2024";
- c) nella lettera b ter) le parole: "2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "2022, 2023 e 2024";
- d) nella lettera b quater) le parole: "2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "2022, 2023 e 2024";
- e) nella lettera b quinquies) le parole: "2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "2022, 2023 e 2024".

### Art. 5

#### *Integrazione dell'articolo 8 della legge provinciale n. 14 del 2014, in materia di imposta immobiliare semplice (IMIS)*

1. Dopo la lettera g ter) del comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 14 del 2014 è inserita la seguente:

"g quater) a partire dal periodo d'imposta 2024, stabilire aliquote ridotte, anche fino allo zero per cento, per gli immobili soggetti a vincolo di uso civico concessi, ai sensi della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi civici 2005), al comune per l'esercizio di

funzioni, servizi o attività pubbliche, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato; il comune stabilisce le aliquote in senso proporzionale, anche per classi, rispetto all'importo del corrispettivo stabilito per la concessione;"

#### Art. 6

*Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011)*

1. Nei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 4 bis della legge provinciale n. 27 del 2010 le parole: "2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "2022, 2023 e 2024".

2. Nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 8 ter della legge provinciale n. 27 del 2010 dopo le parole: "con sede coperta" sono inserite le seguenti: "o per la copertura della sede con assunzione".

3. Nel comma 4 dell'articolo 8 ter della legge provinciale n. 27 del 2010 le parole: "Le comunità assicurano la copertura delle rispettive sedi segretarili mediante convenzione con un'altra sede segretarile o, in alternativa, con le modalità di copertura temporanea previste dagli articoli 162 e 163 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della regione autonoma Trentino - Alto Adige)." sono sostituite dalle seguenti: "Le comunità assicurano la copertura delle rispettive sedi segretarili mediante assunzione o mediante convenzione con un'altra sede segretarile. In caso di sede scoperta possono provvedere con le modalità di copertura temporanea previste dagli articoli 162 e 163 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della regione autonoma Trentino - Alto Adige)."

4. Alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione del comma 3, provvedono le comunità con i loro bilanci.

#### Art. 7

*Integrazione dell'articolo 78 bis 4 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979)*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 78 bis 4 della legge provinciale di contabilità 1979 è inserito il seguente:

"4 bis. Il rinvio all'articolo 53 bis della legge sul personale della Provincia 1997 contenuto nella lettera f) del comma 4 si interpreta come riferito al testo del citato articolo 53 bis vigente alla data di entrata in vigore di questo articolo."

#### Art. 8

*Modificazioni della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi civici 2005), e modificazione dell'articolo 24 ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), in materia di beni di uso civico*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale sugli usi civici 2005 è inserito il seguente:

"3 bis. Le associazioni più rappresentative dei soggetti che amministrano i beni di uso civico esprimono un parere sugli schemi di disegno di legge della Giunta provinciale e di regolamento provinciale quando riguardano la materia specifica della gestione dell'uso civico. Il parere è reso entro quindici giorni dalla richiesta."

2. Dopo l'articolo 3 della legge provinciale sugli usi civici 2005 è inserito il seguente:

"Art. 3 bis

*Disposizioni particolari per gli enti esponenziali della collettività*

1. Agli enti esponenziali della collettività di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a bis), non si applicano il capo II, a eccezione degli articoli 4, 5, 10 e 12, commi 1 e 1 bis, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, e il capo IV ad eccezione dell'articolo 19 e dell'articolo 20, comma 2.

2. In caso di subentro all'ASUC, la scelta della forma di amministrazione dei beni di uso civico tramite l'ente esponenziale della collettività di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a bis), avviene per mezzo dell'approvazione a maggioranza degli aventi diritto presenti nell'assemblea appositamente convocata dal comitato in carica dell'ASUC. L'assemblea è validamente costituita con la presenza del 15 per cento degli aventi diritto. L'ente esponenziale della collettività provvede all'amministrazione dei beni di uso civico a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è effettuata l'assemblea, succedendo all'ASUC in tutti i rapporti attivi e passivi in essere.

3. In caso di subentro al comune, la scelta della forma di amministrazione dei beni di uso civico tramite l'ente esponenziale della collettività di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a bis), avviene secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5 bis. In caso di approvazione della richiesta oggetto della consultazione, l'ente esponenziale provvede all'amministrazione dei beni di uso civico a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è effettuata la consultazione, subentrando al comune in tutti i rapporti attivi e passivi in essere."

3. La lettera a bis) del comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale sugli usi civici 2005 è sostituita dalla seguente:

"a bis) un ente esponenziale della collettività previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi);".

4. Nel comma 3 bis dell'articolo 4 della legge provinciale sugli usi civici 2005 le parole: "secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5 bis" sono sostituite dalle seguenti: "secondo quanto previsto dall'articolo 3 bis, comma 2".

5. Nel comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale sugli usi civici 2005 le parole: "almeno il 30 per cento degli aventi diritto" sono sostituite dalle seguenti: "almeno il 15 per cento degli aventi diritto".

6. Il comma 5 bis dell'articolo 5 della legge provinciale sugli usi civici 2005 è sostituito dal seguente:

"5 bis. La procedura prevista dai commi 1, 2 e 3 trova applicazione anche per la scelta della forma di amministrazione di cui all'articolo 3 bis, comma 3. Il comune subentra nell'ipotesi prevista dal comma 3 al soggetto previsto dall'articolo 3 bis."

7. Nel comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale sugli usi civici 2005 le parole: "Ai fini del riconoscimento del ruolo delle ASUC e della loro valorizzazione nel contesto del territorio provinciale nell'ambito delle finalità di questa legge, le medesime sono ammesse ai benefici previsti dalle leggi provinciali, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalle stesse." sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini del riconoscimento del ruolo delle ASUC e degli enti esponenziali della collettività di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a bis), nonché della loro valorizzazione nel contesto del territorio provinciale nell'ambito delle finalità di questa legge, i medesimi sono ammessi ai benefici previsti dalle leggi provinciali, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalle stesse."

8. Nel comma 1 bis dell'articolo 12 della legge provinciale sugli usi civici 2005 le parole: "gli enti esponenziali delle collettività titolari con personalità giuridica di diritto privato previsti dall'articolo 4, comma 3, lettera a bis)" sono sostituite dalle seguenti: "gli enti esponenziali della collettività di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a bis)".

9. Nel comma 1 dell'articolo 24 ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), dopo le parole: "o enti gestori del patrimonio di uso civico" sono inserite le seguenti: "o, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, altre associazioni o comunioni di diritto pubblico o privato che gestiscono patrimonio silvo-pastorale,".

#### Art. 9

#### *Modificazioni della legge provinciale 4 agosto 2021, n. 18, in materia di interventi finanziati con risorse del PNRR*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 bis della legge provinciale n. 18 del 2021 è inserito il seguente:

"3 bis. Per l'attuazione dei progetti e interventi finanziati a valere sul PNRR, la Provincia può stipulare convenzioni direttamente con il comune di Rovereto, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 11 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)."

2. Nel comma 1 dell'articolo 2 ter della legge provinciale n. 18 del 2021, dopo le parole: "del decreto-legge n. 77 del 2021," sono inserite le seguenti: "l'articolo 24, comma 3, lettera b), del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41,".

3. Dopo l'articolo 2 ter della legge provinciale n. 18 del 2021 è inserito il seguente:

"Art. 2 quater

*Disposizioni connesse all'attuazione del progetto PNRR "La forza della minoranza: la rinascita di un borgo di matrice germanica a sud delle Alpi"*

1. Per gli investimenti fissi su rifugi alpini, effettuati in attuazione del progetto "La forza della minoranza: la rinascita di un borgo di matrice germanica a sud delle Alpi", interventi 2.1 "Attrattività dei borghi" - linea A, le agevolazioni previste dall'articolo 24, comma 1, della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993), sono concesse in misura non superiore all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, limitatamente alla parte finanziata con le risorse del PNRR. Con propria deliberazione la Giunta provinciale può stabilire criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni previste da questo comma.

2. Nell'ambito delle risorse del PNRR, per gli interventi di ospitalità diffusa e riqualificazione di edifici privati per residenti effettuati in attuazione del progetto "La forza della minoranza: la rinascita di un borgo di matrice germanica a sud delle Alpi", interventi 2.1 "Attrattività dei borghi" - M1.C3 investimento 2.1- linea di azione A, finanziato con le risorse del PNRR, le agevolazioni previste dall'articolo 72 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, sono concesse con le intensità di aiuto stabilite dai rispettivi bandi nella misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile. In relazione agli interventi di ospitalità diffusa, la Provincia può individuare, nella concessione delle agevolazioni, gli obblighi e i vincoli necessari o opportuni per assicurare la partecipazione dell'offerta ricettiva svolta con l'immobile oggetto di finanziamento ad una rete di ospitalità diffusa, nel rispetto degli obiettivi del progetto. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i requisiti della rete di ospitalità diffusa e dell'offerta turistica, per assicurare la qualità delle medesime. Le deliberazioni attuative previste dall'articolo 72, comma 4, della legge provinciale per il governo del territorio 2015 possono stabilire che l'effettuazione dell'istruttoria o dei controlli successivi sia demandata alla comunità."

Sezione II  
*Disposizioni in materia di organizzazione e di personale*

Art. 10  
*Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22*

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 22 del 2021 è sostituito dal seguente:

"1. Ai sensi dell'articolo 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 per tutto il personale provinciale appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca, compresa quella per il personale assunto a tempo determinato, in comando o messo a disposizione della Provincia, è autorizzata:

- a) per l'anno 2023 in 252.743.818 euro;
- b) per l'anno 2024 in 248.518.000 euro;
- c) per l'anno 2025 in 247.518.000 euro."

2. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 22 del 2021 è sostituito dal seguente:

"2. Ai sensi dell'articolo 85 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 per tutto il personale provinciale appartenente al comparto scuola, compreso quello per garantire le attività didattiche nel rispetto delle misure di sicurezza idonee ad assicurare il contenimento della diffusione del COVID-19, è autorizzata:

- a) per l'anno 2023 in 552.031.956 euro;
- b) per l'anno 2024 in 549.761.000 euro;
- c) per l'anno 2025 in 549.761.000 euro."

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 22 del 2021 è inserito il seguente:

"6 bis. Per il rinnovo dei contratti collettivi provinciali di lavoro 2022-2024 del personale degli enti a cui si applica la contrattazione collettiva provinciale in base all'articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997, nonché per il personale delle scuole dell'infanzia equiparate e dei centri di formazione professionale, la Provincia destina, con successivi provvedimenti legislativi, le somme assegnate alla medesima con disposizione legislativa statale che non hanno destinazione vincolata e ulteriori somme, fino a concorrenza delle risorse individuate con l'obiettivo di dare attuazione al Protocollo d'intesa per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro 2022-2024 del personale del sistema pubblico provinciale, sottoscritto in data 18 luglio 2023. Nelle more dell'adozione di ulteriori provvedimenti legislativi, la Provincia destina all'incremento delle retribuzioni del personale considerato da questo comma un importo complessivo pari a 15 milioni di euro nel 2023 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2024."

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 si provvede con le modifiche agli stanziamenti disposte da questa legge sui capitoli di spesa del personale provinciale del comparto autonomie locali e del comparto scuola.

5. Per i fini di cui al comma 6 bis dell'articolo 12 della legge provinciale n. 22 del 2021, come inserito dal comma 3, lo stanziamento relativo alla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva) è integrato di 15 milioni di euro per l'anno 2023, e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 5 milioni di euro annui, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Art. 11

*Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), e disposizioni transitorie connesse*

1. Dopo il comma 3.1.1 dell'articolo 8 della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

"3.1.2. La Provincia può stipulare apposite convenzioni con il Consorzio dei comuni trentini per la messa a disposizione di proprio personale presso il medesimo, nel rispetto della vigente normativa contrattuale; con deliberazione della Giunta provinciale, da adottare previo parere del Consiglio delle autonomie locali, possono essere disciplinate disposizioni attuative di questo comma."

2. Nel comma 1 dell'articolo 12 quater della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: "programma di gestione" sono sostituite dalle seguenti: "piano previsto dall'articolo 19.1 della legge sulla programmazione provinciale 1996".

3. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: "dal programma di gestione" sono sostituite dalle seguenti: "dal piano previsto dall'articolo 19.1 della legge sulla programmazione provinciale 1996".

4. All'articolo 19 della legge sul personale della Provincia 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Organismo indipendente di valutazione delle attività e dell'organizzazione";

b) prima del comma 1 sono inseriti i seguenti:

"01. E' istituito l'organismo indipendente di valutazione delle attività e dell'organizzazione che assorbe anche le funzioni di valutazione dei dirigenti di cui al successivo comma 1.

02. L'organismo indipendente di valutazione delle attività e dell'organizzazione si occupa di:

a) supportare la Giunta provinciale nella predisposizione del piano integrato di attività e organizzazione e del sistema permanente di valutazione della dirigenza, assicurandone la loro coerenza complessiva;

b) supportare l'amministrazione nella definizione della metodologia per l'integrazione dei controlli interni di cui all'articolo 20 al fine della verifica della performance organizzativa secondo parametri di efficienza, efficacia ed economicità, anche con riferimento ai tempi di svolgimento dell'attività amministrativa;

c) supportare, avuto riguardo ai dati emergenti dal controllo di gestione, la Giunta provinciale nella formulazione di eventuali azioni gestionali correttive volte al miglioramento della performance dell'amministrazione.";

c) nel comma 1 le parole: "di un apposito nucleo di valutazione." sono sostituite dalle seguenti: "dell'organismo di cui al presente articolo.";

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'organismo indipendente di valutazione delle attività e dell'organizzazione è nominato dalla Giunta provinciale, che ne individua il presidente, ed è composto da non più di quattro esperti scelti fra persone di elevata professionalità con specifiche competenze in materia di sistemi di valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui uno dotato di particolare conoscenza del sistema pubblico provinciale. I componenti non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'organismo, del quale possono far parte al massimo due persone che abbiano ricoperto in Provincia, negli ultimi cinque anni, incarichi dirigenziali.";

e) nel comma 10 le parole: "del nucleo di valutazione" sono sostituite dalle seguenti: "dell'organismo indipendente di valutazione delle attività e dell'organizzazione";

f) nel comma 10 bis le parole: "del nucleo di valutazione" sono sostituite dalle seguenti: "dell'organismo indipendente di valutazione delle attività e dell'organizzazione".

5. Nel comma 3 dell'articolo 22 della legge sul personale della Provincia 1997 le

parole: "del nucleo di valutazione dei dirigenti" sono sostituite dalle seguenti: "dell'organismo indipendente di valutazione delle attività e dell'organizzazione".

6. Nel comma 3 dell'articolo 24 della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: "del nucleo di valutazione dei dirigenti" sono sostituite dalle seguenti: "dell'organismo indipendente di valutazione delle attività e dell'organizzazione".

7. All'articolo 28 della legge sul personale della Provincia 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella lettera c) del comma 1 bis le parole: "per almeno un quinquennio" sono soppresse;
- b) nel comma 2 le parole: "del nucleo di valutazione dei dirigenti" sono sostituite dalle seguenti: "dell'organismo indipendente di valutazione delle attività e dell'organizzazione";
- c) nel comma 3 le parole: ", per una sola volta," sono soppresse e dopo le parole: "avvisi pubblici previsti dal comma 2" sono inserite le seguenti: ", fino al raggiungimento del limite massimo di dieci anni".

8. Nel comma 2 ter dell'articolo 36 della legge sul personale della Provincia 1997, dopo le parole: "contratto di lavoro a tempo indeterminato" sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per il personale docente della scuola a carattere statale nonché per il personale appartenente al corpo forestale provinciale e al corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento,".

9. Dopo il comma 4 dell'articolo 37 della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

"4.1. In caso di assenza di graduatorie in corso di validità relative alla figura professionale ricercata, è consentita l'assunzione mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità relative a figure professionali assimilabili alla prima quanto a requisiti di accesso, trattamento giuridico ed economico e funzioni previste dall'ordinamento professionale. La rinuncia all'assunzione da parte del candidato interpellato non implica la decadenza dalla relativa graduatoria."

10. L'articolo 38 bis della legge sul personale della Provincia 1997 è abrogato ma continua ad applicarsi fino alla revisione dell'ordinamento professionale, ai sensi dell'articolo 66 della legge sul personale della Provincia 1997, successiva all'entrata in vigore di questo comma.

11. Nel comma 1 dell'articolo 45 della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: "o a seguito del superamento delle prove concorsuali o di selezione previste dall'articolo 37, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: ", secondo quanto previsto dall'articolo 66".

12. Nel comma 1 dell'articolo 57 della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: "e del merito" sono sostituite dalle seguenti: "e dei titoli posseduti, secondo quanto previsto dall'articolo 66, comma 2 quater".

13. Nel comma 1 dell'articolo 57 della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: "La contrattazione collettiva disciplina inoltre le forme di progressione economica verticale nell'ambito della stessa categoria secondo modalità di selezione che prevedono la verifica della professionalità ed esperienza acquisite attraverso prove selettive." sono soppresse.

14. Il comma 5 dell'articolo 57 della legge sul personale della Provincia 1997 è abrogato.

15. Dopo l'articolo 57 della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

"Art. 57 bis  
*Fondo per la qualità*

1. Nel limite della spesa di personale autorizzata, per il comparto delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 63, è istituito il fondo per la qualità, con cui sono riconosciuti merito, specializzazione e alte professionalità. Tale fondo è annualmente quantificato dalla Giunta

provinciale nel limite massimo del 3 per cento della spesa di cui all'articolo 63. Con il medesimo provvedimento la Giunta provinciale formula direttive ad APRAN per l'individuazione dei criteri e delle modalità per il suo utilizzo."

16. Dopo il comma 1 dell'articolo 60 bis della legge provinciale sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

"1 bis. Questo articolo è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma di attuazione di cui al comma 1."

17. La rubrica dell'articolo 66 della legge sul personale della Provincia 1997 è sostituita dalla seguente: "Disposizioni per la revisione degli inquadramenti e in materia di ordinamento e sviluppo professionale".

18. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 66 della legge sul personale della Provincia 1997 sono inseriti i seguenti:

"2 ter. La Giunta provinciale formula all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale direttive contenenti i criteri per la progressione verticale quale strumento attraverso il quale si realizza lo sviluppo professionale del dipendente all'interno dell'amministrazione, tenendo conto dei fabbisogni organizzativi e della valorizzazione dei dipendenti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 37 e da questo articolo.

2 quater. La Giunta provinciale, nell'ambito delle direttive formulate all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, detta i criteri per l'applicazione del sistema di valutazione delle prestazioni e detta criteri per le progressioni orizzontali quale sistema di incentivazione alla prestazione di qualità nel medio periodo, secondo quanto previsto dall'articolo 57.

2 quinquies. In alternativa all'applicazione dei commi 3 quater e 3 quinquies dell'articolo 37, per le medesime finalità e fermi restando i limiti e i requisiti previsti dai medesimi commi e i criteri di trasformazione delle posizioni lavorative eventualmente disposti dall'ordinamento professionale, la Provincia può attivare procedure valutative basate sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni e sull'assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni e, ai fini del merito, sul possesso di titoli o di competenze professionali ovvero di titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti."

19. Dopo il comma 1 dell'articolo 75 bis della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

"1 bis. Entro il 31 dicembre 2024, in deroga a quanto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 21, comma 2, in relazione ai concorsi pubblici indetti dalla Provincia per il reclutamento di dirigenti di ruolo e conclusi nel biennio 2022-2023, la Provincia può conferire la qualifica di dirigente a tempo indeterminato a chi ha positivamente superato il concorso collocandosi nella posizione immediatamente successiva a quella del vincitore."

20. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 bis della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22, è inserito il seguente:

"1 bis. Le progressioni di cui all'articolo 57, comma 1, della legge sul personale della Provincia 1997 per il personale delle autonomie locali e per gli enti destinatari del relativo contratto collettivo, sono svolte, per gli anni 2019-2021, secondo le modalità previste dagli accordi vigenti alla data di entrata in vigore di questo comma, nei limiti delle risorse disponibili, tenuto conto degli esiti della valutazione complessiva della prestazione effettuata ai sensi della procedura di valutazione vigente alla data di sottoscrizione degli accordi."

## Art. 12

### *Disposizioni in materia di assunzioni di personale*

1. Al fine di potenziare e rafforzare le capacità amministrative e tecniche della Provincia, anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano nazionale

di ripresa e resilienza (PNRR), per l'anno 2023 sono autorizzate assunzioni di personale a tempo indeterminato aggiuntive rispetto al limite previsto dal comma 1 dell'articolo 7 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale e modifica di disposizioni connesse) della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6, nel limite di un contingente di personale complessivamente non superiore a una spesa pari a 900.000 euro e nel rispetto dei limiti di spesa per il personale.

2. Per l'attuazione delle misure di gestione degli esemplari delle specie previste dall'articolo 1, comma 1, della legge provinciale 11 luglio 2018, n. 9 (Attuazione dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: tutela del sistema alpicolturale), sono autorizzate per gli anni 2023, 2024 e 2025 assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente la cui spesa complessiva annua a regime non può essere superiore a 500.000 euro e nel rispetto dei limiti di spesa per il personale.

3. Per i fini del comma 1, con il presente assestamento lo stanziamento di bilancio della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 10 (Risorse umane) è integrato per 900.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Per gli anni successivi, alla copertura dell'onere a regime, stimato in 900.000 euro annui, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

4. Per i fini del comma 2, con il presente assestamento lo stanziamento di bilancio della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) è integrato di 150.000 euro per l'anno 2023 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Per gli anni successivi, alla copertura dell'onere a regime, stimato in 500.000 euro annui, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

### Art. 13

#### *Modificazioni dell'articolo 12 (Misure per il superamento del precariato) della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 15 del 2018 è inserito il seguente:

"2 bis. Fino al 31 dicembre 2026 la Provincia, gli enti strumentali pubblici, il Consiglio provinciale, gli enti locali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, secondo quanto previsto dal piano triennale dei fabbisogni o dagli altri strumenti di programmazione adottati da ciascun ente, possono procedere, previo colloquio selettivo, all'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale in possesso dei seguenti requisiti:

- a) risulta essere o essere stato in servizio dopo il 28 agosto 2015 con contratti a tempo determinato, compreso il contratto stagionale del personale di polizia locale, presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
- b) è stato assunto a tempo determinato dall'amministrazione che procede all'assunzione attingendo a una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita a una procedura concorsuale per esami, per titoli ed esami o per titoli, riferita alle medesime attività svolte, intese come mansioni dell'area o categoria professionale di appartenenza; questa procedura può essere stata svolta anche da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
- c) ha maturato alle dipendenze delle amministrazioni indicate nel comma 3, con contratti a tempo determinato, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, secondo quanto previsto dal comma 3."

2. Nel comma 3 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 15 del 2018, dopo le parole: "e del comma 2, lettera b)," sono inserite le seguenti: "nonché del comma 2 bis, lettera c),".

3. Nel comma 5 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 15 del 2018, dopo le parole: "previste dal comma 1" sono inserite le seguenti: "e dal comma 2 bis".

4. Nel comma 6 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 15 del 2018, dopo le parole: "disciplinate dai commi 1 e 2" sono inserite le seguenti: ", nonché dal comma 2 bis,".

5. Nel comma 9 ter dell'articolo 12 della legge provinciale n. 15 del 2018 le parole: "e nella lettera b) del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: ", nella lettera b) del comma 2 e nel comma 2 bis".

#### Art. 14

##### *Disposizioni in materia di personale della centrale operativa integrata 116117*

1. Ai fini di garantire l'operatività della centrale operativa integrata 116117 e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, dell'accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro 2019-2021 per il personale del comparto sanità - area del personale delle categorie, sottoscritto in data 16 agosto 2022, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari può utilizzare la graduatoria del concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale nella figura professionale di operatore addetto alla centrale unica di risposta per il numero unico di emergenza europeo 112 (CUR NUE 112) della Provincia autonoma di Trento e per la centrale operativa integrata 116-117 (COI 116-117) di APSS, approvata con deliberazione della Giunta provinciale 17 marzo 2023, n. 432, fino a esaurimento o scadenza della stessa, per l'assunzione presso la predetta centrale operativa di personale in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.

#### Art. 15

##### *Integrazioni dell'articolo 18 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, in materia di rimborso delle spese legali*

1. Nel comma 1 dell'articolo 18 della legge provinciale n. 3 del 1999 dopo le parole: "giudizi civili, penali e contabili" sono inserite le seguenti: ", ivi comprese le spese sostenute nella fase preprocessuale, relativa ai giudizi di responsabilità disciplinati dall'allegato 1, articoli 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124)".

2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 18 della legge provinciale n. 3 del 1999 sono inserite le parole: ", ivi compresi i casi di assenza o venir meno di una condizione di procedibilità, o di archiviazione per mancanza di una condizione di procedibilità".

#### Art. 16

##### *Integrazioni della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992)*

1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 19 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 è inserito il seguente:

"2 ter. Nei procedimenti amministrativi relativi alla concessione di aiuti alle imprese, per i quali nel corso dell'istruttoria è necessario integrare documentazione non immediatamente producibile in sede di presentazione della domanda in considerazione della necessità di assicurare l'effetto

incentivante dell'aiuto, la struttura provinciale competente assegna un termine, non superiore a centottanta giorni, entro il quale presentare la documentazione e sospende a tal fine, per una sola volta, il termine massimo di conclusione del procedimento."

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 bis della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 è inserito il seguente:

"2 bis. In attuazione dei principi relativi all'attività amministrativa e nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, la Giunta provinciale può individuare direttive riguardanti i procedimenti disciplinati dalla normativa provinciale per le seguenti finalità:

- a) orientamento dell'attività istruttoria in base a criteri di valutazione della complessità e del rischio, con particolare riferimento ai procedimenti di controllo amministrativo sulle attività private;
- b) strutturazione dei controlli a campione in base a metodi e strumenti di analisi di rischio;
- c) programmazione e gestione dei controlli in un'ottica basata sulla gestione del rischio mediante l'utilizzo dei dati e delle informazioni disponibili."

### Sezione III

#### *Disposizioni in materia di istruzione e cultura*

#### Art. 17

##### *Misure per la stabilizzazione del personale docente della scuola primaria e del personale docente di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado*

1. Entro il termine di scadenza delle graduatorie d'istituto della provincia di Trento valide per il triennio scolastico 2021-2024, la Provincia indice un concorso straordinario per titoli ed esami per l'accesso, con contratto a tempo indeterminato, ai posti comuni, di lingua straniera, di sostegno e di didattica differenziata Montessori nella scuola primaria, e ai posti di sostegno nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.

2. Il concorso è riservato al personale che ha prestato, negli otto anni scolastici precedenti alla data di presentazione delle domande stabilita dal bando, almeno tre anni di servizio di insegnamento nelle istituzioni scolastiche provinciali o nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, che è iscritto nelle graduatorie d'istituto della provincia di Trento valide per il triennio scolastico 2021-2024 e che è in possesso degli ulteriori requisiti previsti da quest'articolo.

3. Per l'accesso ai posti comuni nella scuola primaria, i candidati devono possedere il diploma di istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 o eventuali titoli ad esso equipollenti, conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, oppure, in alternativa, l'abilitazione all'insegnamento conseguita dopo aver frequentato i corsi di laurea in scienze della formazione primaria. Per l'accesso ai posti di lingua straniera, di sostegno e di didattica differenziata Montessori nella scuola primaria, i candidati devono inoltre possedere gli ulteriori titoli e requisiti previsti dalla normativa vigente.

4. Per l'accesso ai posti di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, i candidati devono possedere un titolo di accesso valido per l'insegnamento o il titolo di abilitazione, nonché il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno in relazione al grado di scuola per il quale si concorre.

5. Possono partecipare ai concorsi anche i candidati che, alla data di scadenza di presentazione delle domande, risultano iscritti ai corsi di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno o di didattica differenziata Montessori; ai fini dell'immissione in ruolo i candidati comprovano, nei termini indicati dalla struttura provinciale competente, l'avvenuta acquisizione dei titoli richiesti e fino a tale momento sono inclusi nelle rispettive graduatorie con riserva.

6. Nel bando sono definiti gli ulteriori titoli valutabili ai fini del concorso. La valutazione dei titoli di servizio è effettuata con il supporto della struttura provinciale competente.

7. Le graduatorie formate in esito al concorso previsto dal comma 1 per i posti nella scuola primaria sono utilizzate dopo l'esaurimento delle graduatorie formate in esito al concorso previsto dall'articolo 13 della legge provinciale 28 dicembre 2020, n. 16 (legge di stabilità provinciale 2021).

#### Art. 18

##### *Misure per la stabilizzazione del personale docente delle scuole provinciali a carattere statale*

1. Per gli anni scolastici 2023-2024, 2024-2025 e 2025-2026, la Provincia può indire concorsi pubblici straordinari per il personale docente della scuola a carattere statale, riservati ai candidati in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere inclusi nelle graduatorie di istituto delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado della provincia di Trento, vigenti alla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso stabilita dal bando;
- b) essere in possesso di abilitazione all'insegnamento;
- c) aver prestato, negli otto anni scolastici antecedenti alla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso stabilita dal bando, almeno tre anni di servizio nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali o nelle istituzioni scolastiche statali, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o posto per il quale si concorre; a tal fine si intende validamente prestato unicamente il servizio d'insegnamento presso scuole secondarie di primo e secondo grado.

2. Ai candidati che concorrono per posti di sostegno sono richiesti i requisiti previsti dal comma 1 nonché il possesso del diploma di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per i posti di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

3. Fino alla messa a regime del modello integrato di formazione e di abilitazione dei docenti previsto dalla normativa statale, i candidati in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e c), nonché di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento eventualmente congiunto ai crediti formativi universitari (CFU), ove previsti dalla normativa in materia, che hanno ottenuto nella prova d'esame una valutazione pari o superiore al punteggio minimo stabilito dal bando di concorso, conseguono l'abilitazione all'insegnamento a seguito dell'approvazione della graduatoria da parte della Giunta provinciale, se ciò è previsto dall'intesa di cui al comma 4.

4. Al fine di consentire l'abilitazione all'insegnamento dei candidati che non ne sono in possesso, la Provincia approva un bando tipo e promuove l'acquisizione di un'intesa con il ministero competente. Nell'intesa è indicato anche il termine entro il quale possono essere indetti concorsi abilitanti ai sensi di quest'articolo.

5. In caso di assunzione a tempo indeterminato, i docenti sono soggetti al periodo di formazione e prova secondo la disciplina prevista dalle vigenti disposizioni statali in materia.

6. Le graduatorie approvate a seguito dell'espletamento della procedura concorsuale non hanno termine di scadenza e sono utilizzate per le assunzioni a tempo indeterminato fino al loro esaurimento.

7. In presenza di graduatorie di concorso già approvate, per il medesimo posto o classe di concorso, le graduatorie formate in esito alle procedure previste dal presente articolo possono essere utilizzate solo dopo l'esaurimento di quelle già esistenti.

#### Art. 19

##### *Misure per la stabilizzazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) e assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative provinciali*

1. Per gli anni scolastici 2023-2024, 2024-2025 e 2025-2026, in relazione al personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, limitatamente alle sole figure professionali per le quali, nei tre anni scolastici antecedenti, la Provincia ha svolto un concorso pubblico, nonché per la figura di collaboratore scolastico, la Provincia può indire concorsi straordinari per assunzioni a tempo indeterminato riservati al personale che:

- a) ha maturato, negli otto anni scolastici antecedenti alla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso stabilita dal bando, almeno tre anni scolastici di servizio, nella corrispondente qualifica professionale messa a concorso, presso le istituzioni scolastiche e formative, prestate alle dirette dipendenze della Provincia autonoma di Trento;
- b) è incluso nelle graduatorie provinciali o d'istituto della provincia di Trento per il medesimo profilo professionale, vigenti alla data di entrata in vigore di questo articolo o in alternativa, per i collaboratori scolastici, negli elenchi delle messe a disposizione disciplinati con deliberazione della Giunta provinciale vigenti alla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

2. I concorsi sono svolti per esami o per titoli ed esami; gli esami possono svolgersi per colloquio, prova scritta, prova laboratoriale o psico-attitudinale sulla base delle caratteristiche del profilo professionale messo a concorso. In caso di concorsi per titoli ed esami, nel bando sono definiti gli ulteriori titoli valutabili ai fini del concorso. La valutazione dei titoli di servizio è effettuata con il supporto della struttura provinciale competente.

3. Le graduatorie del concorso hanno durata triennale a partire dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione e sono utilizzate dopo l'esaurimento delle graduatorie di pubblici concorsi per le medesime figure professionali in corso di validità.

#### Art. 20

##### *Disposizioni in materia di proroga di graduatorie del comparto scuola e integrazione dell'articolo 21 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977)*

1. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato del personale del comparto scuola, anche se già prorogati, in scadenza negli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024, sono prorogati fino all'approvazione di nuove graduatorie concorsuali e in ogni caso non oltre il 31 agosto 2025. Resta fermo quanto previsto per le graduatorie provinciali per titoli, per le graduatorie d'istituto del personale docente delle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale e per le graduatorie degli insegnanti delle scuole dell'infanzia a tempo determinato.

2. Le graduatorie d'istituto di responsabile amministrativo scolastico in scadenza al 31 agosto 2023, sono prorogate fino all'approvazione di nuove graduatorie concorsuali e in ogni caso non oltre il 31 agosto 2025.

3. Alla fine del comma 2 dell'articolo 21 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 sono inserite le parole: "Tale precedenza assoluta trova anche applicazione nelle procedure di trasferimento e di mobilità, per il personale di ruolo a tempo indeterminato, che possiede l'attestazione della conoscenza della lingua ladina, anche in caso di personale in servizio presso strutture con sede fuori dalla Valle di Fassa purché di riferimento per la popolazione di lingua ladina, in possesso dei titoli per l'accesso all'insegnamento."

Art. 21

*Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)*

1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 43 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserita la seguente:

"f bis) verifica l'adempimento degli obblighi di trasparenza da parte delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e rilascia le relative attestazioni di assolvimento; a tal fine, il comitato è integrato da un componente con competenze specifiche in materia di trasparenza e anticorruzione, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 3;"

2. Nell'alea del comma 1 dell'articolo 74 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "e consentire la piena partecipazione alle attività educative degli studenti con bisogni educativi speciali" sono sostituite dalle seguenti: "e garantire la piena partecipazione alle attività educative e il successo formativo di tutti gli studenti, anche con bisogni educativi speciali".

3. Nella lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 74 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "in situazione di svantaggio tale da" sono sostituite dalle seguenti: "in situazione di svantaggio o con difficoltà di apprendimento determinate da particolari condizioni sociali, culturali o ambientali tali da".

4. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 74 della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituita dalla seguente:

"a) garantiscono i servizi di inclusione scolastica con personale proprio o avvalendosi di enti pubblici accreditati o di enti del terzo settore accreditati;"

5. Nella lettera c) del comma 2 dell'articolo 74 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "possono stipulare convenzioni" sono sostituite dalle seguenti: "garantiscono, con personale proprio o avvalendosi di enti pubblici accreditati o di enti del terzo settore accreditati, servizi di inclusione scolastica".

6. Nel comma 2 bis dell'articolo 74 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "comma 2, lettera c)," sono sostituite dalle seguenti: "comma 2, lettere a) e c)," e le parole: "nel rispetto dell'articolo 20, commi 1 e 3, e dell'articolo 22, commi da 3 a 9, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento), in quanto compatibili. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del regolamento, svolgono i predetti servizi per conto della Provincia sono accreditati in via provvisoria, fatto salvo l'obbligo di adeguarsi ai requisiti per l'accREDITAMENTO entro un termine non superiore a diciotto mesi, previsto dal regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), in quanto compatibile".

7. Nel comma 3 dell'articolo 74 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "per l'attuazione delle misure e dei servizi, anche individualizzati, per gli studenti indicati dal comma 1." sono sostituite dalle seguenti: "per l'attuazione delle misure, degli interventi e dei servizi, anche individualizzati, per gli studenti indicati dal comma 1. Il regolamento può dettare disposizioni transitorie e può demandare a deliberazione della Giunta provinciale specifiche discipline di dettaglio necessarie all'applicazione di questo articolo."

8. Nel comma 2 bis dell'articolo 94 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "Per assicurare la continuità didattica il personale docente trasferito con mobilità territoriale e professionale, compresa quella da altra provincia, garantisce comunque la permanenza effettiva per almeno tre anni scolastici nella sede assegnata, fatti salvi i casi di soprannumerarietà, di trasferimento d'ufficio e quelli disciplinati dalla contrattazione collettiva decentrata presso il dipartimento provinciale competente in materia di istruzione." sono soppresse.

9. Il comma 4 ter dell'articolo 95 della legge provinciale sulla scuola 2006 è abrogato.

10. Dopo il comma 4 quater dell'articolo 120 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inseriti i seguenti:

"4 quinquies. In via transitoria, fino alla nomina del componente di cui all'articolo 43, comma 1, lettera f bis), le funzioni previste dalla medesima lettera sono svolte, con il supporto del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dai dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, secondo quanto previsto dal piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nel sistema educativo provinciale 2023-2025.

4 sexies. In attesa di avviare la contrattazione collettiva a livello provinciale, per l'anno scolastico 2023-2024, al fine di rafforzare le attività didattiche di orientamento e le attività di sostegno allo sviluppo delle competenze degli studenti e al contrasto della dispersione scolastica all'interno del sistema scolastico provinciale, attraverso il coinvolgimento del personale docente, la Provincia introduce specifici finanziamenti per le istituzioni scolastiche provinciali pari ad 1 milione di euro per l'anno 2024. Con deliberazione della Giunta provinciale, da adottare sentite le organizzazioni sindacali, sono determinati i criteri di riparto delle risorse fra le istituzioni scolastiche provinciali e le modalità di utilizzo delle risorse stesse. La spesa prevista dall'articolo 11, comma 2, della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22 (legge provinciale di stabilità 2022), è aumentata delle risorse autorizzate da questo comma."

11. Per i fini della lettera f bis) dell'articolo 43 della legge provinciale sulla scuola 2006, introdotta con il comma 1 di questo articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 3.100 euro per l'anno 2023 e di 9.300 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 nell'ambito della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (Altri servizi generali). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime quantificata in 9.300 euro si provvede con i relativi bilanci provinciali.

12. Per i fini del comma 4 sexies dell'articolo 120 della legge provinciale sulla scuola 2006, introdotto con il comma 10 di questo articolo, con il presente assestamento lo stanziamento di bilancio della missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria) è integrato di 1 milione di euro per l'anno 2024.

## Art. 22

### *Modificazioni della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977)*

1. Alla fine del comma 2 quater dell'articolo 48 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 sono inserite le parole: "; tale finanziamento è incrementato di 300.000 euro per l'anno scolastico 2023-2024 e di 100.000 euro a partire dall'anno scolastico 2024-2025".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 77 bis della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 è inserito il seguente:

"1 bis. In fase di prima applicazione, la spesa per il personale trasferito ai sensi del comma 1 non è computata nel limite di cui al comma 1 dell'articolo 7 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale e modifica di disposizioni connesse) della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6, fermo restando il limite di cui all'articolo 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)."

3. Per i fini del comma 1 di questo articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2023 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, nell'ambito della missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 01 (Istruzione prescolastica). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, quantificato in 100.000 euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Art. 23

*Integrazioni della legge provinciale 30 luglio 2008, n. 13 (Istituzione della giornata dell'autonomia e disciplina dei segni distintivi della Provincia autonoma di Trento)*

1. Dopo l'articolo 2 della legge provinciale n. 13 del 2008, nel capo I, è inserito il seguente:

"Art. 2 bis

*Centro studi sulle autonomie e biblioteca delle autonomie*

1. La Provincia può promuovere la costituzione di un "Centro studi sulle autonomie", e parteciparvi, anche attraverso i propri enti strumentali. Il centro è punto di incontro e confronto di quanti si occupano, in ambito provinciale, regionale, nazionale e internazionale, di studio e di ricerca interdisciplinare in tema di autonomie degli enti territoriali, con particolare attenzione alle autonomie degli enti regionali e delle Province autonome. Il centro opera in una prospettiva di piena valorizzazione dell'apporto dei singoli aderenti.

2. Il centro studi cura la diffusione della cultura dell'autonomia attraverso la realizzazione di iniziative e l'organizzazione di convegni, di seminari, di dibattiti scientifici e di collaborazioni nazionali ed internazionali, mettendo a disposizione delle istituzioni e degli interessati le competenze acquisite.

3. La Provincia può supportare la costituzione del centro prevista dal comma 1 anche mettendo nella disponibilità del soggetto istituyente proposte elaborate da un comitato composto da esperti nominati dalla Giunta provinciale. La Giunta provinciale definisce, inoltre, le condizioni per l'adesione al centro, in relazione alle modalità di funzionamento e all'attività svolta dallo stesso e può prevedere la possibilità per la Provincia di concorrere alle spese per l'attività del centro, nei limiti di quanto stanziato in bilancio.

4. Il Presidente della Provincia è autorizzato ad assumere gli accordi e a compiere ogni atto necessario per l'adesione al centro.

5. Per favorire la valorizzazione nell'ambito delle attività del centro della biblioteca dell'autonomia e delle minoranze, la Provincia promuove la definizione di un accordo con la Regione Trentino-Alto Adige."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 13 del 2008 è inserito il seguente:

"1 bis. La Provincia promuove la conoscenza dell'inno provinciale del Trentino tra le generazioni più giovani, in particolare nelle scuole dell'infanzia e nelle istituzioni scolastiche e formative del servizio educativo provinciale."

3. Per i fini del comma 2 bis della legge provinciale n.13 del 2008, introdotto dal comma 1 di questo articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, nell'ambito della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (Altri servizi generali). Per gli anni successivi, alla quantificazione dell'onere si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Art. 24

*Modificazioni della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007)*

1. Nel comma 2 dell'articolo 9 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 dopo le parole: "sostiene in particolare l'attività della Società di studi trentini di scienze storiche" sono inserite le seguenti: ", anche con ricorso allo strumento della convenzione, previsto dall'articolo 11".

2. Nel comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 le

parole: "la Provincia può individuare con appositi bandi i progetti culturali che intende sostenere attraverso specifici contributi, in coerenza con gli obiettivi definiti nelle linee guida per le politiche culturali" sono sostituite dalle seguenti: "la Provincia può sostenere progetti culturali, in coerenza con gli obiettivi definiti nelle linee guida per le politiche culturali, anche attraverso l'approvazione di bandi".

3. Nel comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 le parole: "I bandi individuano in particolare" sono sostituite dalle seguenti: "Per le finalità del comma 1, la Provincia individua in particolare".

4. Dopo l'articolo 21 bis della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è inserito il seguente:

"Art. 21 ter

*Registro provinciale degli artisti*

1. La Provincia istituisce il registro provinciale degli artisti.
2. L'iscrizione nel registro previsto dal comma 1 costituisce presupposto per accedere alle misure di sostegno erogate dalla Provincia ai sensi della legge regionale 20 novembre 2020, n. 4 (Intervento di carattere previdenziale a favore degli artisti).
3. Con deliberazione della Giunta provinciale, approvata previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono determinate le modalità di tenuta e funzionamento del registro."

Sezione IV

*Disposizioni in materia di politiche sanitarie, sociali e per la famiglia*

Art. 25

*Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)*

1. Dopo il comma 2.1 dell'articolo 22 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 sono inseriti i seguenti:

"2.1.1. In ogni caso, nel caso di richiesta di nuovi accreditamenti da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accredimento è concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio di cui all'articolo 22 bis.

2.1.2. Con deliberazione della Giunta provinciale è disciplinato un organismo tecnicamente accreditante (OTA), responsabile dell'istruttoria tecnica per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti per l'accredimento. L'OTA si avvale di valutatori e di esperti tecnici per l'accredimento, individuati tra professionisti appositamente formati e qualificati, appartenenti a strutture provinciali e a strutture pubbliche o private accreditate del servizio sanitario."

2. Dopo l'articolo 22 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

"Art. 22 bis

*Controllo esterno*

1. La Provincia attiva un sistema di controllo esterno, vigilanza e monitoraggio sulla qualità, sulla sicurezza e sull'appropriatezza delle attività erogate dalle strutture sanitarie e sociosanitarie; tali attività sono svolte attraverso l'OTA. Con deliberazione della Giunta provinciale sono disciplinati gli aspetti necessari per l'attuazione di questo articolo, nel rispetto dei criteri e dei principi previsti dalla legislazione statale."

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 23 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

"1 bis. Le strutture sanitarie private di cui al comma 1 sono individuate dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte della stessa di un avviso, anche a valenza pluriennale, contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare, nel rispetto della programmazione sanitaria provinciale e tenuto conto, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta e dei risultati raggiunti, nonché degli esiti dell'attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate di cui all'articolo 22 bis."

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 23 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

"3 bis. Il mancato adempimento degli obblighi di alimentazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE), secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nel rispetto delle modalità e delle misure tecniche individuate ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 12, costituisce grave inadempimento degli obblighi assunti mediante la stipula degli accordi contrattuali di cui al comma 1. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità attuative di questa disposizione."

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 23 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

"4 bis. Al fine di mantenere e sviluppare la componente volontaristica, a decorrere dall'anno 2023, la Provincia riconosce alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale di cui al comma 4, che svolgono il servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza in convenzione con il servizio sanitario provinciale, un contributo forfettario annuo per lo svolgimento di attività, diverse da quelle oggetto delle suddette convenzioni, aventi finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale o di promozione del volontariato e svolte quali attività secondarie e strumentali; il contributo è quantificato sulla base delle attività svolte e del numero di volontari attivi. Per le medesime attività, la Provincia riconosce inoltre un ulteriore contributo forfettario annuo alle medesime associazioni o organizzazioni che per le attività svolte si avvalgono in via esclusiva di personale volontario. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento dei predetti contributi e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di questo comma."

6. Dopo il comma 2 dell'articolo 24 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

"2 bis. Il Comitato etico territoriale (CET) per la valutazione delle sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, previsto dalla normativa nazionale in materia, è nominato dalla Giunta provinciale. Ai componenti del comitato, anche in stato di quiescenza, spetta, per la partecipazione alle rispettive riunioni, un gettone di presenza nella misura prevista dalla disciplina statale, il rimborso per le spese di viaggio e il pagamento dell'indennità chilometrica per l'utilizzo del proprio automezzo, secondo quanto stabilito dalla Giunta provinciale."

7. Nel comma 3 dell'articolo 28 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: "del direttore per l'integrazione socio-sanitaria" sono sostituite dalle seguenti: "del direttore assistenziale".

8. Nel comma 1 dell'articolo 29 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: "dal direttore per l'integrazione socio-sanitaria" sono sostituite dalle seguenti: "dal direttore assistenziale".

9. Il comma 4 dell'articolo 29 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è sostituito dal seguente:

"4. Il direttore assistenziale, in possesso della laurea specialistica o magistrale in una delle

professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, sovrintende e coordina il governo delle medesime professioni sanitarie, che svolgono attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione, con particolare attenzione allo sviluppo della qualità, alla collaborazione interdisciplinare e al lavoro di equipe e garantendo, in coordinamento con il direttore sanitario, la continuità dei percorsi assistenziali che coinvolgono le suddette professioni sanitarie; sovrintende e coordina le iniziative dell'azienda a valenza socio-sanitaria ai sensi dell'articolo 21, assicurando il collegamento con le comunità istituite ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006 e con i loro organismi di coordinamento, nonché le relazioni con i soggetti accreditati per le attività domiciliari, semiresidenziali e residenziali."

10. Nel comma 5 dell'articolo 29 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: "il direttore per l'integrazione socio-sanitaria" sono sostituite dalle seguenti: "il direttore assistenziale".

11. Nel comma 6 dell'articolo 29 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: "direttore per l'integrazione socio-sanitaria" sono sostituite dalle seguenti: "direttore assistenziale".

12. Nel comma 7 dell'articolo 29 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: "al direttore per l'integrazione socio-sanitaria" sono sostituite dalle seguenti: "al direttore assistenziale".

13. Nel comma 4 dell'articolo 32 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: "della direzione per l'integrazione socio-sanitaria" sono sostituite dalle seguenti: "della direzione assistenziale".

14. Nel comma 2 dell'articolo 36 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: "dal direttore per l'integrazione socio-sanitaria" sono sostituite dalle seguenti: "dal direttore assistenziale".

15. Dopo il comma 6 sexies dell'articolo 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

"6 sexies 1. Si applica l'articolo 12, commi 1 e 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 (Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56."

16. Nel comma 6 septies dell'articolo 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: "in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 e in coerenza con la propria dotazione organica di cui all'articolo 45, assumere a tempo indeterminato personale del ruolo sanitario e operatori socio-sanitari, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2 ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), e dall'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies e 9-sexiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2024 e in coerenza con la propria dotazione organica di cui all'articolo 45, assumere a tempo indeterminato personale del ruolo sanitario e operatori socio-sanitari, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2 ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse

all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 31 dicembre 2024 alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2022".

17. Nella lettera b) del comma 6 septies dell'articolo 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

18. Dopo il comma 6 novies dell'articolo 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

"6 decies. In conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 9 septiesdecies, del decreto-legge n. 198 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2023, le procedure di cui ai commi 6 septies e 6 novies possono altresì riguardare, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con la propria dotazione organica, il personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario, amministrativo, tecnico e professionale reclutato anche con contratti di lavoro flessibile e anche qualora non più in servizio."

19. La direzione per l'integrazione socio-sanitaria, istituita ai sensi dell'articolo 29 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore di questo comma, attiva alla data di entrata in vigore di questo comma, continua a operare fino alla cessazione dell'incarico del relativo direttore.

20. Per i fini del comma 2.1.2 dell'articolo 22 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010, introdotto con il comma 1 di questo articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 nell'ambito della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (Altri servizi generali). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, quantificato in 10.000 euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

21. Per i fini del comma 4 bis dell'articolo 23 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010, introdotto con il comma 5 di questo articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 nell'ambito della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 07 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, quantificato in 600.000 euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

22. Alla copertura delle spese del comma 2 bis dell'articolo 24 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010, introdotto con il comma 6 di questo articolo, provvede l'Azienda provinciale per i servizi sanitari con il proprio bilancio.

#### Art. 26

*Inserimento dell'articolo 3 bis nella legge provinciale 21 ottobre 2022, n. 11 (Misure straordinarie di sostegno per le famiglie e per le imprese, nonché per il sostegno degli investimenti pubblici, e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022 - 2024)*

1. Dopo l'articolo 3 della legge provinciale n. 11 del 2022 è inserito il seguente:

"Art. 3 bis

*Misure straordinarie a sostegno delle residenze sanitarie assistenziali per l'anno 2023*

1. In considerazione dell'incremento dei prezzi dell'energia e delle materie prime e del divieto di aumento della quota a carico del residente in residenza sanitaria assistenziale (RSA), la Provincia, per l'anno 2023 e nei limiti delle somme stanziare in bilancio, può riconoscere agli enti gestori di RSA convenzionate con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, nei limiti del pareggio

di bilancio, un contributo sulla base del numero di posti letto convenzionati con il servizio sanitario provinciale. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento del contributo e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di questo comma."

2. Per i fini di quest'articolo con la tabella A è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024 nell'ambito della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 07 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali).

#### Art. 27

#### *Modificazioni della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007)*

1. Nel comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: ", con riferimento alle iniziative del terzo settore di cui al comma 3, lettera d)," sono soppresse.

2. Alla fine del comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 sono inserite le parole: ", ai soggetti indicati nei medesimi articoli".

3. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 3 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è sostituita dalla seguente:

"d) gli enti del terzo settore;"

4. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 3 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è inserita la seguente:

"d bis) gli altri soggetti privati non a scopo di lucro aventi finalità coerenti con gli obiettivi di questa legge;"

5. Nel comma 2 dell'articolo 14 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 dopo le parole: "le modalità d'individuazione dei soggetti" sono inserite le seguenti: ", tra quelli previsti dall'articolo 3, comma 3, lettera d),".

6. Nel comma 3 dell'articolo 14 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007, dopo le parole: "ai soggetti indicati nell'articolo 3" sono inserite le seguenti: ", comma 3, lettera d)".

7. Nel comma 5 dell'articolo 14 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007, dopo le parole: "e dell'articolo 5 della legge provinciale sul volontariato 1992" sono sostituite dalle seguenti: ", o la concessione di un contributo o la stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale sul volontariato 1992, alle organizzazioni di volontariato o alle associazioni di promozione sociale, in possesso dei requisiti previsti dal medesimo articolo 5, comma 1".

8. Nel comma 5 dell'articolo 22 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: "È vietato il subappalto dei servizi affidati, salvo espressa deroga prevista nel capitolato di appalto con esclusivo riferimento alle parti del servizio non consistenti in prestazioni sociali." sono soppresse.

9. Il comma 6 dell'articolo 22 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è sostituito dal seguente:

"6. L'affidamento diretto del servizio a uno o più tra i soggetti accreditati, prescindendo dalle procedure di cui al comma 5, è consentito nei casi previsti dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici."

10. Nel comma 7 dell'articolo 22 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: "L'ente locale può" sono sostituite dalle seguenti: "L'ente locale e la Provincia possono".

11. Nel comma 6 bis dell'articolo 23 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: "ai soggetti indicati nell'articolo 3, comma 3, lettera d)" sono sostituite dalle seguenti: "ai soggetti indicati nell'articolo 3, comma 3, lettere d) e d bis)" e le parole: "le modalità di determinazione della spesa ammissibile, l'entità dei contributi, i loro criteri e le condizioni di

concessione e di erogazione" sono sostituite dalle seguenti: "le modalità di quantificazione e di erogazione dell'agevolazione".

12. Nel comma 1 dell'articolo 36 bis della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: "ai soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, lettera d)" sono sostituite dalle seguenti: "ai soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, lettere d) e d bis)".

13. Nel comma 2 dell'articolo 45 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: "dal terzo settore di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d)" sono sostituite dalle seguenti: "dai soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, lettere d) e d bis)".

#### Art. 28

##### *Integrazione dell'articolo 30 bis (Ulteriori misure collegate alla realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento) della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22*

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 30 bis della legge provinciale n. 22 del 2021 sono inserite le parole: "e include le spese di funzionamento dei locali sostenute dalla Provincia a tale data".

2. Per i fini di questo articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2023 e di 80.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, nell'ambito della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali).

#### Art. 29

##### *Modificazioni dell'articolo 9 ter della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (legge provinciale sulle disabilità 2003)*

1. Il comma 2 dell'articolo 9 ter della legge provinciale sulle disabilità 2003 è sostituito dal seguente:

"2. Il progetto di abitare sociale è elaborato dagli enti locali competenti, con il coinvolgimento delle persone destinatarie del progetto medesimo e di chi ne tutela gli interessi, nel rispetto dei criteri definiti dalla Giunta provinciale con la deliberazione prevista dall'articolo 25, comma 1 bis."

2. Il comma 3 dell'articolo 9 ter della legge provinciale sulle disabilità 2003 è sostituito dal seguente:

"3. Il progetto di abitare sociale è realizzato con le modalità previste dagli articoli 14, 22 e 36 bis della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 o attraverso interventi di sostegno economico secondo i criteri definiti dalla Giunta provinciale con la deliberazione prevista dall'articolo 25, comma 1 bis."

#### Art. 30

##### *Autorecupero degli alloggi sociali a canone sostenibile*

1. Al fine di accelerare la reimmersione di alloggi sociali a canone sostenibile nel circuito locativo e favorire il mantenimento in efficienza del patrimonio abitativo di edilizia abitativa pubblica esistente, la Provincia promuove la realizzazione di interventi di autorecupero degli alloggi carenti di manutenzione.

2. Gli interventi di autorecupero sono realizzati negli alloggi sociali previsti dall'articolo 1, comma 3, lettera c), della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia

di edilizia abitativa)", dai soggetti collocati nelle graduatorie di edilizia abitativa pubblica approvate dalle comunità e dal territorio della Val d'Adige.

3. Gli interventi realizzabili tramite l'autorecupero sono quelli che rientrano nell'attività edilizia libera. Il soggetto proprietario o gestore individua per ciascun alloggio gli interventi necessari per renderlo disponibile ai fini della locazione e stima i relativi tempi e costi per l'esecuzione dei lavori.

4. I costi sostenuti per gli interventi di autorecupero sono rimborsati ai soggetti indicati al comma 2, mediante il progressivo scomputo dal canone di locazione o la restituzione della somma anticipata, nei limiti e secondo quanto previsto dalla deliberazione del comma 5.

5. Con propria deliberazione la Giunta provinciale definisce le disposizioni necessarie per l'attuazione di questo articolo e in particolare:

- a) i criteri, le modalità e le condizioni per l'individuazione e l'attuazione degli interventi di autorecupero;
- b) le modalità di individuazione, da parte degli enti locali competenti, dei soggetti interessati a effettuare gli interventi e gli impegni gravanti sui medesimi per l'attuazione degli interventi, nonché le relative modalità di assunzione;
- c) l'importo massimo rimborsabile per i costi sostenuti in relazione agli interventi di autorecupero;
- d) le modalità di verifica degli interventi effettuati e di rimborso della somma anticipata.

6. La deliberazione del comma 5 può prevedere l'applicazione di questo articolo anche agli interventi di autorecupero, realizzati dal soggetto interessato, relativi agli alloggi sociali a canone moderato, agli alloggi destinati alle finalità di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d bis), e comma 6.1, della legge provinciale n. 15 del 2005, nonché agli alloggi sociali a canone sostenibile occupati ai sensi delle leggi provinciali in materia di edilizia abitativa pubblica, individuandone altresì le modalità di applicazione.

#### Art. 31

*Integrazione dell'articolo 6 bis della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 bis della legge provinciale n. 15 del 2005 è inserito il seguente:

"1 bis. Il comma 1 si applica alla locazione temporanea a canone sostenibile prevista dall'articolo 5, comma 4, esclusivamente nel periodo di durata del contratto e di quello della sua eventuale proroga."

#### Art. 32

*Misure straordinarie per gli alloggi sociali a canone sostenibile*

1. Per far fronte al peggioramento del contesto socio-economico, caratterizzato da una forte tensione abitativa legata in particolare all'aumento del costo della vita, con prezzi della locazione sul libero mercato inaccessibili e affitti a scopo residenziale in calo, a fronte di un aumento di quelli turistici brevi, la Provincia adotta le misure straordinarie contenute in questo articolo per contenere temporaneamente il rischio di revoca del provvedimento di assegnazione o di autorizzazione alla locazione o il rischio di sfratto dei nuclei familiari assegnatari di alloggi a canone sostenibile.

2. Le disposizioni del presente articolo hanno validità fino alla data fissata nell'ambito della disciplina di revisione complessiva delle disposizioni in materia di politica provinciale della casa, di cui alla legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024.

3. Fino al termine di cui al comma 2, i provvedimenti di revoca adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera a), della legge provinciale n. 15 del 2005, sono sospesi dall'ente locale qualora il nucleo familiare dimostri che l'indicatore di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg, in materia di edilizia abitativa pubblica, non supera il valore di 0,40. I termini per il rilascio dell'alloggio di cui all'articolo 9, comma 4, della legge provinciale n. 15 del 2005 riprendono a decorrere alla scadenza del termine di cui al comma 2 di questo articolo.

4. Gli enti locali autorizzano la proroga dei contratti di locazione temporanea di cui all'articolo 5, comma 4, della legge provinciale n. 15 del 2005, anche se già prorogati, fino al termine di cui al comma 2 di questo articolo.

5. Ai nuclei familiari che occupano l'alloggio a canone sostenibile dopo la scadenza del contratto di locazione temporanea o del termine per il rilascio previsto dall'articolo 9, comma 4, della legge provinciale n. 15 del 2005 eventualmente prorogati, l'ente locale concede, a seguito della fuoriuscita dall'alloggio sociale, il contributo integrativo previsto dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg del 2011, in deroga alla sussistenza della condizione di cui al comma 1 del predetto articolo 35 e al requisito della condizione economico-patrimoniale e fermo restando gli altri requisiti e condizioni per la concessione del predetto contributo.

### Art. 33

#### *Modificazioni della legge provinciale 22 settembre 2017, n. 10 (Riduzione degli sprechi, recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici e modifiche di leggi provinciali connesse)*

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 10 del 2017 è inserita la seguente:

"a bis) le associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nel registro previsto dalla normativa vigente;"

2. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 10 del 2017 le parole: "delle organizzazioni di volontariato previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "dei soggetti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e a bis)".

3. La lettera f) del comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 10 del 2017 è sostituita dalla seguente:

"f) i rappresentanti dei soggetti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e a bis), attivi a livello provinciale nel settore di distribuzione delle eccedenze;"

4. La rubrica dell'articolo 5 della legge provinciale n. 10 del 2017 è sostituita dalla seguente: "Contributi per il recupero e la distribuzione delle eccedenze".

5. Nel comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 10 del 2017 le parole: "alle organizzazioni di volontariato previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "ai soggetti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e a bis)".

6. Nel comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 10 del 2017 le parole: "alle organizzazioni di volontariato previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "ai soggetti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e a bis)".

7. L'articolo 12 della legge provinciale n. 10 del 2017 è sostituito dal seguente:

"Art. 12

*Informazioni sull'attuazione della legge*

1. Ogni quattro anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione esplicativa sull'attuazione di questa legge e sui risultati ottenuti.

2. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale, tenendo conto delle criticità emerse, può chiedere alla Giunta approfondimenti o specificazioni, in base ai dati e alle informazioni già a disposizione della Provincia; inoltre può concordare con la Giunta di rivedere l'impostazione delle relazioni successive o di rinviare la loro presentazione."

Art. 34

*Modificazioni della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011), e di disposizioni connesse*

1. Nel comma 1 bis dell'articolo 6 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 le parole: ", per l'anno 2023," sono soppresse.

2. Nel comma 1 dell'articolo 8 bis della legge provinciale sul benessere familiare 2011 dopo le parole: "per contrastare il calo demografico" sono inserite le seguenti: "e per favorire l'integrazione sociale e il rispetto della Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo previsti dall'Assemblea generale delle Nazioni unite".

3. Alla fine del comma 3 dell'articolo 8 bis della legge provinciale sul benessere familiare 2011 sono inserite le parole: "In considerazione delle specifiche spese che le famiglie si trovano ad affrontare nei primi tre anni di vita dei figli, a decorrere dal 1° luglio 2023, la Provincia può inoltre incrementare l'assegno di natalità per un importo massimo di 100 euro mensili, graduato in relazione all'ICEF."

4. Dopo l'articolo 8 bis della legge provinciale sul benessere familiare 2011, nel capo II, è inserito il seguente:

"Art. 8 ter

*Dote finanziaria per l'indipendenza dei giovani*

1. Ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 2, lettera d), per favorire il processo di indipendenza delle coppie di giovani, di cui almeno uno di età inferiore a quarant'anni, e la realizzazione del loro progetto di vita, la Provincia può, nei limiti delle risorse disponibili:

- a) stipulare una convenzione con istituti di credito disponibili a concedere un prestito ai giovani che costituiscono un nuovo nucleo familiare per un importo massimo di 30.000 euro da estinguere in un periodo massimo di cinque anni;
- b) concedere ai giovani che costituiscono un nuovo nucleo familiare un contributo di 15.000 euro nel caso di nascita del primo figlio nell'arco temporale della durata del prestito previsto dalla lettera a); il contributo è erogato a decurtazione della quota capitale del prestito. L'erogazione del contributo è disposta direttamente agli istituti convenzionati concedenti da parte della Provincia con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale; se, al momento dell'erogazione del contributo, la quota capitale residua del prestito previsto dalla lettera a) è inferiore a 15.000 euro, la differenza è erogata dalla Provincia ai beneficiari anche tramite gli istituti di credito convenzionati;
- c) un ulteriore contributo erogato a saldo della quota capitale, pari al debito residuo del prestito nel caso di nascita del secondo figlio nell'arco temporale della durata del prestito di cui alla lettera a).

2. La misura prevista dal comma 1 è applicata anche nel caso di adozione di un figlio di età inferiore ai diciotto anni. In questo caso la deliberazione prevista dal comma 6 individua l'età massima del beneficiario del contributo, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1.

3. Lo schema della convenzione prevista dal comma 1, approvato dalla Giunta provinciale, stabilisce le modalità di adesione, di regolazione dei rapporti finanziari e quanto necessario per una corretta definizione delle procedure inerenti i rapporti tecnico-amministrativi tra la Provincia e gli istituti di credito.

4. Per l'accesso alla misura prevista da questo articolo è richiesta la residenza in provincia di Trento da almeno due anni alla data della domanda nonché il possesso di una situazione economico-patrimoniale pari a quella stabilita per l'accesso all'assegno di natalità previsto dall'articolo 8 bis, comma 3.

5. La concessione dei contributi previsti dal comma 1, lettere b) e c), è subordinata all'attivazione di una forma pensionistica complementare a favore del figlio nato o adottato da avviare entro due mesi dalla data di nascita o adozione.

6. La Giunta provinciale disciplina con propria deliberazione le modalità, i criteri e le condizioni per l'attuazione di questo articolo, definendo in particolare l'entità della forma pensionistica complementare, l'importo minimo da versare sulla forma pensionistica complementare attivata, le incompatibilità con altri interventi previsti dalla normativa provinciale, nonché i casi di decadenza dall'agevolazione.

7. Il comma 5 trova applicazione con riferimento ai figli nati successivamente alla data del 1° gennaio 2024."

5. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 sono inseriti i seguenti:

"2 bis. Per i fini di quest'articolo la Provincia svolge le funzioni di ente di certificazione, assicurando la separazione tra le funzioni di certificazione e le funzioni di gestione dei servizi che sono oggetto della certificazione.

2 ter. In attuazione dell'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sottoscritto in data 3 agosto 2016, concernente la promozione e diffusione nel mercato pubblico e privato del lavoro della certificazione della qualità dei processi organizzativi inerenti le misure di conciliazione famiglia e lavoro, la Provincia può sottoscrivere accordi di collaborazione con altre regioni o province autonome per la diffusione dello standard "Family Audit" nel proprio territorio, senza oneri a carico della Provincia e dei propri enti strumentali. Negli accordi sono definiti gli obblighi delle parti e gli altri contenuti individuati con deliberazione della Giunta provinciale. Al termine del processo di certificazione la Provincia rilascia il marchio "Family Audit"."

6. Alla fine del comma 3 bis dell'articolo 19 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 sono inserite le parole: ", assicurando la separazione tra le funzioni di certificazione e le funzioni di gestione dei servizi che sono oggetto della certificazione".

7. Dopo il comma 3 ter dell'articolo 19 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 è inserito il seguente:

"3 quater. Nell'ambito degli accordi di collaborazione con altre Regioni o Province autonome sottoscritti ai sensi dell'articolo 11, comma 2 ter, può essere prevista la diffusione della certificazione territoriale familiare nei rispettivi territori, senza oneri a carico della Provincia e dei propri enti strumentali. Al termine del processo di certificazione, la Provincia rilascia il marchio istituito ai sensi dell'articolo 16, comma 4."

8. Dopo il comma 2 dell'articolo 39 octies della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), è inserito il seguente:

"2 bis. La Giunta provinciale può affidare all'agenzia funzioni relative ai processi di certificazione per il rilascio di marchi provinciali."

9. Con riferimento alla concessione del contributo previsto dall'articolo 6, comma 1 bis, della legge provinciale sul benessere familiare 2011, come modificato dal comma 1 di questo articolo, lo stesso è riconosciuto per l'anno 2023 anche con riguardo ai figli nati entro il 31 dicembre 2022 se la data presunta del parto era prevista successivamente a tale data.

10. Per i fini del comma 1 con la tabella A è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 nell'ambito della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 05 (Interventi per le famiglie). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, quantificato in 3 milioni di euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

11. Per i fini del comma 4, con la tabella A è autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,6 milioni di euro per l'anno 2025 nell'ambito della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 05 (Interventi per le famiglie). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, quantificato in 3 milioni di euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

12. Per i fini del comma 9 con la tabella A è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2023 nell'ambito della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 05 (Interventi per le famiglie).

#### Art. 35

*Inserimento dell'articolo 11 bis nella legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime)*

1. Dopo l'articolo 11 della legge provinciale n. 6 del 2010 è inserito il seguente:

"Art. 11 bis

*Gruppo interistituzionale per la protezione delle vittime di violenza ad alto rischio*

1. La Provincia, acquisita la disponibilità del Commissariato del Governo per la provincia di Trento, istituisce un gruppo interistituzionale avente il compito di elaborare piani coordinati di supporto e protezione delle vittime di violenza nei casi ad alto rischio, caratterizzati da grave minaccia o rischio di letalità.

2. Il gruppo interistituzionale è composto da rappresentanti:

- a) del Commissariato del Governo per la provincia di Trento;
- b) della Questura di Trento nelle articolazioni della divisione anticrimine e della squadra mobile;
- c) di altre forze dell'ordine;
- d) dell'ordine degli assistenti sociali della Regione Trentino-Alto Adige;
- e) della struttura provinciale competente in materia di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne;
- f) dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- g) dei soggetti convenzionati per la gestione di centri antiviolenza e case rifugio.

3. Possono essere invitati a partecipare agli incontri del gruppo interistituzionale rappresentanti dei servizi sociali territoriali, di altri enti pubblici e di enti del terzo settore.

4. Per le finalità di cui al comma 1, la Provincia può prevedere la messa a disposizione di personale per lo svolgimento delle attività svolte dal gruppo interistituzionale.

5. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri di nomina e le modalità di funzionamento del gruppo interistituzionale."

Sezione V  
*Disposizioni in materia di contratti pubblici*

Art. 36

*Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016), e di disposizioni regolamentari connesse*

1. All'articolo 1 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 2 è abrogato;
- b) nel comma 2 bis le parole: "il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)" sono sostituite dalle seguenti: "il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici)".

2. All'articolo 2 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) prima del comma 1 è inserito il seguente:  
"01. Le amministrazioni aggiudicatrici applicano e interpretano l'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici in base ai principi del risultato, della reciproca fiducia e dell'accesso al mercato.";
- b) alla fine del comma 1 sono inserite le parole: "Si applicano inoltre gli altri principi previsti dal codice dei contratti pubblici."

3. Nel comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 le parole: "di cui all'articolo 1, comma 2," sono soppresse.

4. All'articolo 5 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 3 le parole: "nei limiti di quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge provinciale sui lavori pubblici 1993" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti previsti dalla normativa statale per l'applicazione del codice dei contratti pubblici ai predetti lavori";
- b) il comma 4 è abrogato.

5. All'articolo 5 bis della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1 le parole: "La contrattazione collettiva provinciale può individuare altre funzioni per il cui svolgimento sono riconosciute retribuzioni incentivanti ai sensi di questo comma." sono soppresse;
- b) nel comma 1 bis le parole: "l'importo corrisposto annualmente non può essere superiore al 25 per cento della retribuzione lorda fondamentale" sono sostituite dalle seguenti: "l'importo corrisposto annualmente, anche da diverse amministrazioni, non può essere superiore alla retribuzione lorda fondamentale";
- c) dopo il comma 1 bis è inserito il seguente:

"1 ter. Le retribuzioni incentivanti sono riconosciute inoltre ai collaboratori dei soggetti che svolgono funzioni tecniche, nei casi previsti dalla normativa statale."

6. Dopo l'articolo 5 bis della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è inserito il seguente:

"Art. 5 ter  
*Responsabile unico del progetto*

1. Per ogni contratto pubblico è nominato un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, secondo le modalità e con le funzioni previste dalla normativa statale. Ferma restando l'unicità del RUP, possono essere nominati un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile per la fase di affidamento.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono istituire una struttura di supporto al RUP e destinare risorse finanziarie per l'affidamento degli incarichi di assistenza al RUP secondo quanto previsto dalla normativa statale."

7. Nel comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 le parole: "Il progetto di lavori prevede la sola suddivisione in lotti su base qualitativa, secondo la disciplina dei lavori sequenziali previsti dall'articolo 3 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993." sono soppresse.

8. All'articolo 10 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 8 le parole: "a meno che il responsabile del procedimento" sono sostituite dalle seguenti: "a meno che il responsabile unico del progetto" e le parole: "in tal caso il responsabile del procedimento" sono sostituite dalle seguenti: "in tal caso il responsabile unico del progetto";
- b) i commi 4, 5, 6, 7 bis e 8 bis sono abrogati.

9. Nel comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 le parole: "responsabile del procedimento" sono sostituite dalle seguenti: "responsabile unico del progetto".

10. All'articolo 17 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1 le parole: "L'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del prezzo o del costo, includendo il miglior rapporto qualità/prezzo. La qualità è determinata sulla base degli aspetti qualitativi, ambientali e sociali, connessi all'oggetto del contratto da affidare. Il regolamento di attuazione può stabilire il peso da attribuire alla componente economica, in relazione al diverso oggetto del contratto." sono sostituite dalle seguenti: "L'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata secondo quanto previsto dalla normativa statale.";
- b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

11. All'articolo 19 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1 le parole: "Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità d'iscrizione, di tenuta dell'elenco telematico e di verifica del possesso dei requisiti necessari all'iscrizione, anche con ricorso a verifiche a campione, e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo" sono sostituite dalle seguenti: "Con regolamento sono disciplinati le modalità di costituzione, tenuta e revisione dell'elenco degli operatori economici, distinti per categoria e fascia di importo, nonché i criteri di scelta dei soggetti da invitare";
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1 bis. Le modalità di tenuta e revisione previste per l'elenco telematico aperto degli operatori economici si applicano, in quanto compatibili, anche al mercato elettronico provinciale.";

- c) il comma 2 è abrogato.

12. All'articolo 19 ter della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 2 le parole: "degli inviti" sono soppresse;

b) nel comma 3 le parole: "assicurando comunque che tra gli invitati vi sia anche la presenza di soggetti, ove esistenti, che non sono stati invitati in occasione di affidamenti immediatamente precedenti per la medesima categoria" sono soppresse.

13. Nel comma 6 dell'articolo 21 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 le parole: "Il responsabile del procedimento" sono sostituite dalle seguenti: "Il responsabile unico del progetto".

14. Nel comma 1 dell'articolo 28 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 le parole: "la parte III e le disposizioni in materia di partenariato e di finanza di progetto contenute nella parte IV del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)" sono sostituite dalle seguenti: "il libro IV del decreto legislativo n. 36 del 2023" e le parole: "decreto legislativo n. 50 del 2016" sono sostituite dalle seguenti: "decreto legislativo n. 36 del 2023".

15. Nel comma 1 dell'articolo 33 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 dopo le parole: "volte a verificare la correttezza della retribuzione nell'esecuzione dei contratti pubblici" sono inserite le seguenti: ", anche in relazione al costo della manodopera e al contratto collettivo individuato ai sensi dell'articolo 32, comma 1".

16. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni:

- a) gli articoli 8, 12, 12 bis, 13, 15, 16, 18, 19 bis, 22, 25 bis, 25 ter, 26, 27, 29, il comma 2 dell'articolo 31 e i commi 5 e 9 dell'articolo 73 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016;
- b) l'articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 28 febbraio 2017, n. 7-60/Leg (Regolamento di attuazione degli articoli 10, comma 3, 21, comma 6, 26, comma 13, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, in materia di corrispettivo per l'affidamento della progettazione di lavori pubblici, di compensi dei commissari delle commissioni tecniche esterni all'amministrazione e di sospensione dei pagamenti dell'appaltatore o del concessionario).

17. Fatto salvo quanto previsto dai commi 18 e 19, le modificazioni e le abrogazioni effettuate da questo articolo acquistano efficacia dal 15 settembre 2023 e si applicano con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla medesima data.

18. L'abrogazione dell'articolo 12 bis della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 acquista efficacia a partire dal 1° gennaio 2024.

19. Fino all'approvazione del regolamento previsto dall'articolo 19 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, come modificato da questo articolo, con riguardo alla tenuta dell'elenco e ai criteri di selezione degli operatori, continua ad applicarsi la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore di questa legge.

20. Dalla data prevista dal comma 17 sono efficaci le modificazioni e le abrogazioni effettuate dal decreto del Presidente della Provincia 12 aprile 2023, n. 8-84/Leg. (Regolamento concernente "Riordino e semplificazione dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici in attuazione dell'articolo 14 della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 21 e ulteriori modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg), nonché le abrogazioni effettuate dall'articolo 14, commi 4 e 5, della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 21.

Art. 37

*Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), e di disposizioni legislative e regolamentari connesse*

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "individuate da questo articolo" sono soppresse;
- b) le parole: "preliminare, definitiva ed esecutiva" sono soppresse;
- c) le parole: "Per gli appalti di lavori d'importo complessivo inferiore alla soglia comunitaria si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 6, ultimo periodo." sono soppresse.

2. Nel comma 1 bis dell'articolo 4 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "20, commi" sono sostituite dalle seguenti: "20, comma".

3. All'articolo 6 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 bis è abrogato;
- b) nel comma 2 le parole: "e in base a quanto stabilito dall'articolo 6 bis" sono sostituite dalle seguenti: "per i lavori di importo superiore alla soglia prevista dalla normativa statale";
- c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di programmazione relativa a ciascuna amministrazione aggiudicatrice, per l'inserimento nella programmazione dei lavori pubblici vanno predisposti:

- a) per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea, il quadro esigenziale, il documento di fattibilità delle alternative progettuali e il documento di indirizzo della progettazione; il documento di fattibilità delle alternative progettuali non è necessario per i lavori di manutenzione ordinaria;
- b) per i lavori di importo pari o superiore a un milione e inferiore alla soglia di rilevanza europea, il quadro esigenziale e il documento di indirizzo della progettazione;
- c) per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, una valutazione finalizzata ad accertarne la fattibilità tecnico-amministrativa.";
- d) nel comma 4 le parole: "il documento preliminare di progettazione" sono sostituite dalle seguenti: "i documenti necessari per la programmazione dei lavori di importo pari o superiore a un milione".

4. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è sostituito dal seguente:

"2. All'osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) gestione del sistema informatico provinciale per l'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità in materia di contratti pubblici, anche ai fini della trasmissione degli atti e dei dati raccolti alle banche dati nazionali;
- b) supporto alle amministrazioni aggiudicatrici nell'assolvimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione dei dati, dei documenti e delle informazioni concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in capo ad esse ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e nella pubblicazione dei dati."

5. All'articolo 14 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni relative alla verifica preventiva dell'interesse archeologico";
- b) i commi 01, 02, 1, 1 bis e 2 sono abrogati;
- c) nel comma 3 bis le parole: "si applicano gli articoli 95 e 96 del decreto legislativo n. 163 del

2006" sono sostituite dalle seguenti: "si applicano le relative disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici)" e le parole: "dei predetti articoli" sono soppresse.

6. All'articolo 17 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Progettazione";

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola nel progetto di fattibilità tecnico-economica e nel progetto esecutivo, con i contenuti previsti dalla normativa statale e dal regolamento. Il primo livello di progettazione può essere omesso nei casi previsti dalla normativa statale.";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La verifica della progettazione è effettuata secondo quanto previsto dalla normativa statale.";

d) il comma 3 è abrogato.

7. All'articolo 18 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 le parole: "l'approvazione dei progetti ai sensi dell'articolo 16, comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "l'approvazione dei progetti di fattibilità tecnico-economica";

b) nel comma 4 bis le parole: "gli elaborati grafici e descrittivi previsti dall'articolo 16 o, in alternativa, quelli previsti dall'articolo 17," sono sostituite dalle seguenti: "gli elaborati grafici e descrittivi che compongono il progetto".

8. All'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 le parole: ", secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione" sono soppresse;

b) nel comma 3 la parola: "integrati" e le parole: "attestate motivatamente dai dirigenti dei servizi competenti d'intesa con il dirigente generale," sono soppresse;

c) nel comma 7 le parole: "di cui agli articoli 15, 16 e 17" sono soppresse;

d) nel comma 7 bis le parole: "in conformità a quanto stabilito nel regolamento di attuazione" sono soppresse;

e) i commi 4, 5, 5 bis e 12 bis sono abrogati.

9. All'articolo 22 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 3 le cifre: ", 4, 5, 7" sono sostituite dalla seguente: " e 7";

b) i commi 5, 6 e 6 bis sono abrogati.

10. All'articolo 23 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le coperture assicurative di cui si deve dotare l'esecutore dei lavori sono disciplinate dalla normativa statale.";

b) i commi 3, 5 e 5 bis sono abrogati.

11. All'articolo 25 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: "per i lavori d'importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è facoltà del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione." sono sostituite dalle seguenti: "per i lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea è facoltà del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione nei casi previsti dalla normativa statale.";

b) nel comma 2 le parole: "dal dirigente del servizio competente per materia" sono sostituite dalle seguenti: "dal responsabile unico del progetto".

12. All'articolo 30 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 5 bis le parole: "In tal caso, le amministrazioni aggiudicatrici valutano la congruità delle offerte secondo quanto previsto dall'articolo 58.29." sono soppresse;

b) i commi 1, 5 bis 1, 5 ter, 5 quater, 5 quinquies, 5 sexies e 5 septies sono abrogati.

13. All'articolo 45 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'inizio del comma 1 sono inserite le parole: "L'approvazione del progetto presuppone l'acquisizione di tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta di rito.";

b) nel comma 2 le parole: "dei progetti definitivi" sono sostituite dalle seguenti: "dei progetti di fattibilità tecnico-economica";

c) nel comma 2 bis le parole: ", con un progetto almeno definitivo," e le parole: "La conferenza di servizi, se valuta un progetto preliminare, specifica quali sono le condizioni per ottenere sui successivi gradi di progettazione i pareri, le autorizzazioni, le intese, i concerti, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati richiesti dalla normativa vigente." sono soppresse.

14. Dopo il comma 1 dell'articolo 46 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è inserito il seguente:

"1 bis. I documenti di gara possono prevedere un incremento dell'anticipazione del prezzo entro il limite previsto dalla normativa statale."

15. L'articolo 47 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è sostituito dal seguente:

*"Art. 47 bis  
Indennizzi*

1. Questo articolo disciplina la possibilità di riconoscere indennizzi volti a ridurre le perdite economiche derivanti dalla chiusura parziale o totale di strade o piazze a causa dell'apertura di cantieri per l'esecuzione di opere pubbliche.

2. Gli indennizzi spettano ai titolari di imprese che hanno subito perdite significative, in termini di minori entrate o maggiori spese, per effetto della chiusura al traffico veicolare o anche solo pedonale della strada o della piazza costituenti l'accesso principale all'esercizio, per un periodo di tempo prolungato.

3. L'indennizzo è concesso nella misura massima del 70 per cento della perdita riconosciuta. Per la copertura di tali oneri si procede a carico del quadro di spesa dell'opera o facendo ricorso ad un fondo istituito nell'ambito dello strumento di pianificazione. Al fine della liquidazione dell'indennizzo il richiedente deve fornire prova dell'effettiva perdita subita.

4. La Giunta provinciale con propria deliberazione stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione di questo articolo, prevedendo fra l'altro:

a) i casi e le condizioni di applicazione di questo articolo, anche in relazione alla significatività delle perdite subite e, ove necessario, alla durata o alle caratteristiche della chiusura;

b) le esatte modalità per l'accertamento e la quantificazione della perdita;

c) le percentuali ed i criteri per l'erogazione degli indennizzi;

d) i termini e le modalità per la presentazione delle domande di indennizzo.

5. La deliberazione può prevedere anche, per casi determinati, la corresponsione di un indennizzo in misura forfetaria.

6. Questo articolo trova applicazione con riferimento alle perdite subite a decorrere dal 1° gennaio 2023. La deliberazione prevista dal comma 4 può dettare disposizioni transitorie di carattere speciale, anche in relazione alla modalità di quantificazione dell'indennizzo per le chiusure

verificatesi prima della data di entrata in vigore di questo comma, quando alla medesima data la chiusura è già cessata. In prima applicazione di questo articolo, nel caso non siano più disponibili somme nell'ambito del quadro finanziario dell'opera l'indennizzo è finanziato a valere su uno specifico fondo costituito con una dotazione di 300.000 euro sull'anno 2023 e di 300.000 euro sull'anno 2024.

7. L'indennizzo previsto da questo articolo è concesso ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis)."

16. Al comma 1 dell'articolo 54 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nell'alea dopo le parole: "il parere tecnico-amministrativo ed economico" sono inserite le seguenti: ", nei casi previsti dall'articolo 55,";
- b) nella lettera a) le parole: "ai progetti preliminari da porre a base di gara, ai progetti definitivi, esecutivi" sono sostituite dalle seguenti: "ai progetti di fattibilità tecnico-economica, ai progetti esecutivi";
- c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:  
"b) qualora si tratti di lavori d'importo superiore alla soglia di rilevanza europea eseguiti dalla Provincia o con contributo provinciale, al ricorso alla procedura negoziata;"

17. All'articolo 55 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella lettera a) del comma 2 le parole: "per progetti di importo superiore a 5 milioni di euro redatti dalle amministrazioni aggiudicatrici" sono sostituite dalle seguenti: "per progetti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea redatti dalle amministrazioni aggiudicatrici e per le relative varianti";
- b) nella lettera b) del comma 2 le parole: "per progetti di importo superiore a 5 milioni di euro redatti da soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici" sono sostituite dalle seguenti: "per progetti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea redatti da soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici e per le relative varianti";
- c) alla fine della lettera d ter) del comma 2 sono inserite le parole: "o, se richiesto dalla struttura provinciale competente in materia di infrastrutture, su questioni di particolare rilievo";
- d) nel comma 4 bis le parole: "Al di fuori di questi casi il parere è reso dall'organo tecnico individuato dagli ordinamenti interni di ciascuna amministrazione." sono soppresse;
- e) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati.

18. Al comma 1 dell'articolo 58 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella lettera b) le parole: "varianti progettuali previste dall'articolo 51, comma 5, nonché" sono soppresse;
- b) dopo la lettera b) è inserita la seguente:  
"b bis) varianti a contratti in corso di esecuzione, senza aumento di spesa rispetto all'importo finanziato per l'opera e di importo inferiore al 20 per cento dell'importo originario di contratto, purché l'incidenza delle modifiche rientranti nel caso previsto dall'articolo 120, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 non superi il 5 per cento dell'importo originario di contratto;"
- c) nella lettera c) le parole: "nel rispetto di progetti definitivi" sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto di progetti di fattibilità tecnico-economica" e le parole: "progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "progetto di fattibilità tecnico-economica";
- d) nella lettera e) la parola: "consuntivo" è sostituita dalla seguente: "consultivo";
- e) le lettere a) e f) sono abrogate.

19. Nel comma 1 dell'articolo 58.15 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "E' fatto salvo quanto previsto dal comma 3 in ordine all'obbligo del possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti da questo capo." sono soppresse.

20. All'articolo 4 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, sono apportate le

seguenti modificazioni:

- a) nei commi 1, 5, 11 e 12 le parole: "progetto definitivo" sono sostituite dalla seguente: "progetto";
- b) nel comma 1 bis le parole: "dei progetti di livello inferiore al definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "dei progetti di fattibilità tecnico-economica";
- c) il comma 1 quater è abrogato;
- d) dopo il comma 1 quater è inserito il seguente:

"1 quinquies. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori finanziati, in tutto o in parte, con risorse del PNRR e del PNC sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica, la conferenza di servizi decisoria è svolta di norma in forma semplificata e l'approvazione del progetto costituisce dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e tiene luogo di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari, anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative."

21. All'articolo 5 della legge provinciale n. 13 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 5 le parole: "del progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "del progetto";
- b) nel comma 5 bis le parole: "di livello inferiore al definitivo" sono soppresse;
- c) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9 bis. Questo articolo, ad eccezione del tentativo di conciliazione previsto dal comma 3, si applica anche ai fini dell'approvazione con efficacia di variante agli strumenti di pianificazione territoriale adottati dagli enti parco, intendendosi sostituiti al comune e agli organi comunali l'ente parco interessato e i relativi organi competenti. Resta fermo il rispetto delle norme di conservazione della natura derivanti dalla zonizzazione disposta dal piano del parco in base al diverso grado di protezione."

22. All'articolo 6 della legge provinciale n. 13 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 2 è abrogato;
- b) nel comma 3 la parola: "definitivo" e le parole: ", e si svolge sulla base del progetto preliminare o, se previsto, dalla legge provinciale sui lavori pubblici, del documento preliminare di progettazione di cui all'articolo 14, comma 01, della legge provinciale sui lavori pubblici" sono soppresse.

23. All'articolo 5 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1 le parole: "il progetto preliminare," sono soppresse;
- b) nel comma 2 le parole: "I principali elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale, relativi" sono sostituite dalle seguenti: "La documentazione, relativa" e le parole: "sono pubblicati" sono sostituite dalle seguenti: "è pubblicata";
- c) nel comma 4 le parole: "del progetto" sono sostituite dalle seguenti: "della documentazione";
- d) nel comma 5 le parole: "del progetto" sono sostituite dalle seguenti: "della documentazione".

24. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella lettera a) le parole: "del progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "del progetto da allegare alla domanda di PAUP";
- b) nella lettera d) le parole: "del progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "del progetto".

25. All'articolo 9 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella lettera a) del comma 1 le parole: "progetto definitivo" sono sostituite dalla seguente: "progetto";
- b) nella lettera f) del comma 1 le parole: "della concertazione eventualmente svolta ai sensi dell'articolo 6 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993" sono sostituite dalle seguenti: "della procedura di dibattito pubblico eventualmente svolta ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici)";
- c) nel comma 2 le parole: "Se le norme di settore richiedono un livello progettuale superiore al progetto definitivo, il proponente può allegarlo alla domanda di PAUP." sono soppresse.

26. Nel comma 6 dell'articolo 10 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: "Qualora sia indetta la conferenza pubblica di informazione con riferimento alle opere sottoposte alla fase di concertazione prevista dall'articolo 6 bis della legge provinciale sui lavori pubblici, la predetta conferenza" sono sostituite dalle seguenti: "In caso di indizione del dibattito pubblico ai sensi dell'articolo 40 del Codice dei contratti pubblici, la relativa fase di partecipazione pubblica".

27. Nel comma 8 dell'articolo 12 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: "l'aggiornamento del progetto definitivo oppure il livello progettuale superiore, quando questi sono necessari" sono sostituite dalle seguenti: "l'aggiornamento del progetto, quando questo è necessario".

28. Nel comma 6 dell'articolo 13 quinquies della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: "progetto definitivo" sono sostituite dalla seguente: "progetto".

29. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge provinciale sugli espropri 1993), è sostituito dal seguente:

"1. Il procedimento espropriativo è avviato a seguito del deposito della domanda di avvio del procedimento presso il comune nel cui territorio ricadono gli immobili da espropriare, previo finanziamento dell'opera pubblica da realizzare e della spesa presunta per l'espropriazione. La domanda è corredata dalla documentazione individuata con deliberazione della Giunta provinciale."

30. Nel comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici), le parole: "e previdenziali" sono soppresse.

31. Nel comma 1 dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 le parole: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 63 bis," sono soppresse.

32. All'articolo 63 bis del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella rubrica le parole: "Valutazione delle offerte anomale mediante" sono soppresse;
- b) nel comma 2 le parole: "e fino alla soglia di rilevanza europea, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante il sistema dell'offerta a prezzi unitari" sono soppresse;
- c) i commi 1, 6, 7, 8 e 9 sono abrogati.

33. Nel comma 1 dell'articolo 213 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 le parole: ", come definito dall'articolo 17 della legge e da questo regolamento. Nella definizione delle prescrizioni tecniche, delle voci e dei prezzi del progetto si applicano gli articoli 12 e 13 della legge e l'articolo 9, comma 5" sono soppresse.

34. Nel comma 1 dell'articolo 214 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 le parole: ", è ammesso nella misura consentita dall'articolo 26, comma 1,

della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016" sono soppresse.

35. Nel comma 3 dell'articolo 217 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 le parole: "dell'articolo 1, comma 6 della legge, in materia di opere a scomputo e" sono soppresse.

36. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) i commi 6, 6 bis e 7 bis dell'articolo 1, gli articoli 1 ter, 3 bis e 6 bis, il comma 3 ter dell'articolo 7, l'articolo 9, il comma 6 ter dell'articolo 13, gli articoli 15, 16, 21 bis, 27 bis, 28, 33, 33.1, 34, 36, 37, 40 bis e 42, i commi da 1 a 10 dell'articolo 43, l'articolo 46, il secondo e terzo periodo del comma 1 e i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 46 ter, gli articoli 51, 58.12, 58.14, 58.14.1, i commi 2 e 3 dell'articolo 58.15, gli articoli 58.17, 58.19, 58.20, 58.22 e 58.29 e l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 58.30 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993;
- b) le lettere d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013;
- c) l'articolo 11 della legge provinciale 12 febbraio 2019, n. 1;
- d) gli articoli 4, 5, 8, i commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 dell'articolo 9, gli articoli 10, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 24 bis, 25, 25 bis, 27, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 54, 64, 95, 96, 98, 207, 208 e 210 e gli allegati A, B, C, D, E, G, H e N bis del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012.

37. Fatto salvo quanto previsto dai commi 38, 39 e 40 e dall'articolo 36, comma 19, le modificazioni e le abrogazioni effettuate da questo articolo acquistano efficacia dal 15 settembre 2023 e si applicano con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla medesima data.

38. I contenuti dei progetti elaborati secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente prima della data di entrata in vigore di questa legge sono adeguati a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, come modificato da questo articolo, ad eccezione dei casi in cui, alla data prevista dal comma 37, la progettazione di livello definitivo o esecutivo è già stata approvata o alla medesima data sono già stati acquisiti tutti i pareri necessari per la sua approvazione. In quest'ultimo caso i progetti così redatti possono essere posti a base di gara anche in caso di affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione.

39. Fino alla messa a disposizione da parte della Provincia delle amministrazioni aggiudicatrici della piattaforma telematica per la tenuta della contabilità dei lavori mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro, le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal RUP e dall'esecutore.

40. Fino all'adeguamento delle linee guida previste dall'articolo 19 ter della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, per la rotazione negli affidamenti di contratti di lavori pubblici continua a trovare applicazione la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore di questa legge.

41. Per i fini dell'articolo 47 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 introdotto con il comma 15 di questo articolo, con il presente assestamento lo stanziamento di bilancio della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva) è integrato di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

Art. 38

*Modificazioni della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990), e di disposizioni regolamentari connesse*

1. Il titolo della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 è sostituito dal seguente: "Disposizioni organizzative per l'attività contrattuale e l'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento".

2. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 è sostituito dal seguente:

"1. Le norme del presente capo dettano disposizioni organizzative per l'attività contrattuale della Provincia autonoma di Trento. Ai contratti di appalto e concessione di lavori, servizi e forniture si applica la normativa di settore."

3. All'articolo 36 ter 1 della legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le stazioni appaltanti possono procedere autonomamente:

- a) all'affidamento di contratti di forniture e servizi, anche mediante concessione, di importo non superiore alla soglia prevista per l'affidamento diretto;
- b) all'affidamento di contratti di lavori d'importo inferiore a 500.000 euro;
- c) all'affidamento di contratti di servizi e forniture d'importo inferiore alla soglia di rilevanza europea nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate;
- d) ad effettuare ordini di qualunque importo mediante adesione agli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;
- e) all'esecuzione di contratti sottoscritti in esito alle procedure di cui alle lettere a), b), c) e d).

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, le stazioni appaltanti per svolgere le procedure e per eseguire i contratti di lavori, servizi e forniture devono possedere idonea qualificazione; le stazioni appaltanti non qualificate affidano i contratti ricorrendo all'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, alle centrali di committenza o alle stazioni appaltanti qualificate.";

c) i commi 2 ter, 2 quater, 7 e 8 sono abrogati.

4. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. (Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento"), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1 le parole: "Ove la predisposizione del catalogo sia avvenuta tramite invito della Provincia, questa può effettuare acquisti di beni e servizi dal mercato elettronico unicamente fino all'importo di cui all'art. 21, comma 2, lett. h), della legge." sono soppresse;
- b) nel comma 3 le parole: "in conformità al precedente art. 29" sono soppresse.

5. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) il comma 1 bis dell'articolo 39 ter della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990;
- b) il n. 13 dell'allegato A della legge provinciale n. 16 del 2008;
- c) il comma 1 dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.

6. Le modificazioni e le abrogazioni effettuate da questo articolo acquistano efficacia dal 15 settembre 2023 e si applicano con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla medesima data.

Art. 39

*Modificazioni dell'articolo 35 (Misure straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi negli investimenti pubblici) della legge provinciale 16 giugno 2022, n. 6*

1. Nel comma 4 dell'articolo 35 della legge provinciale n. 6 del 2022 le parole: "per gli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2022, 2023 e 2024".

2. I commi 2 e 4 dell'articolo 35 della legge provinciale n. 6 del 2022 non si applicano ai contratti i cui bandi sono pubblicati o le cui lettere di invito sono inviate a partire dal 15 settembre 2023.

3. Per i fini di questo articolo, con il presente assestamento lo stanziamento di bilancio della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva) è integrato per 10 milioni di euro per l'anno 2024 e con la tabella A è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024 nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali).

Sezione VI

*Disposizioni in materia di sport, turismo, agricoltura e sviluppo economico*

Art. 40

*Modificazioni della legge provinciale 18 maggio 2021, n. 8 (Misure straordinarie per l'organizzazione dei venticinquesimi giochi olimpici invernali e dei quattordicesimi giochi paralimpici invernali 2026 e modificazioni della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di valutazione dell'impatto ambientale delle opere pubbliche)*

1. La rubrica dell'articolo 2 della legge provinciale n. 8 del 2021 è sostituita dalla seguente: "Coordinamento provinciale per le olimpiadi e le paralimpiadi invernali 2026".

2. Nel comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 8 del 2021 le parole: "coordinamento provinciale per le olimpiadi invernali 2026" sono sostituite dalle seguenti: "coordinamento provinciale per le olimpiadi e le paralimpiadi invernali 2026".

3. Nel comma 1 dell'articolo 4 bis della legge provinciale n. 8 del 2021 le parole: "coordinamento provinciale per le olimpiadi invernali" sono sostituite dalle seguenti: "coordinamento provinciale per le olimpiadi e le paralimpiadi invernali 2026".

4. Dopo l'articolo 4 ter della legge provinciale n. 8 del 2021 è inserito il seguente:

"Art. 4 quater

*Misure di sostegno straordinario ai comuni per i giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026*

1. La Provincia è autorizzata a stipulare accordi per individuare le misure di sostegno ai comuni per far fronte agli oneri derivanti dall'utilizzo degli impianti e delle aree pubbliche da parte della fondazione Milano Cortina 2026 e agli eventuali effetti negativi sul bilancio comunale causati dallo svolgimento dei giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026."

5. Dopo l'articolo 4 quater della legge provinciale n. 8 del 2021 è inserito il seguente:

"Art. 4 quinques

*Candidatura della Provincia autonoma di Trento all'organizzazione della V edizione dei giochi olimpici giovanili invernali 2028*

1. La Provincia riconosce l'importanza di ispirare i giovani a partecipare allo sport e incoraggiarli ad adottare e vivere i valori olimpici.

2. Per i fini del comma 1 e in continuità con il percorso avviato per le olimpiadi e paralimpiadi invernali 2026, la Provincia è autorizzata a promuovere, anche in concorso con altri enti territoriali e con il comitato olimpico nazionale italiano, la candidatura ad ospitare la V

edizione dei giochi olimpici giovanili invernali 2028.

3. La Giunta provinciale individua le azioni di coordinamento istituzionale e di raccordo organizzativo con il sistema pubblico, anche affidando compiti e attività alla società di cui all'articolo 14 della legge sulla promozione turistica 2020."

6. Per i fini dell'articolo 4 quater della legge provinciale n. 8 del 2021, introdotto con il comma 4 di questo articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2026 nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali).

7. Per i fini dell'articolo 4 quinquies della legge provinciale n. 8 del 2021, introdotto con il comma 5 di questo articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2023 nell'ambito della missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (Sport e tempo libero).

#### Art. 41

#### *Modificazioni della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (legge provinciale sullo sport 2016)*

1. Dopo l'articolo 17 bis della legge provinciale sullo sport 2016 è inserito il seguente:

"Art. 17 ter

#### *Promozione di percorsi formativi destinati agli atleti*

1. La Provincia promuove la realizzazione di percorsi di formazione specificatamente destinati agli atleti attraverso la concessione per l'anno 2023 di contributi a soggetti che presentano progetti rivolti alla generalità degli atleti o ad atleti di almeno tre discipline sportive, riguardanti la formazione in materia previdenziale e fiscale, l'apprendimento delle lingue, l'utilizzo degli strumenti di comunicazione o altri ambiti formativi pertinenti l'attività sportiva.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati i requisiti necessari per la presentazione dei progetti, le caratteristiche dei progetti medesimi, le modalità di coinvolgimento del comitato provinciale di Trento del CONI o del CIP e ogni altro elemento necessario all'attuazione di questo articolo."

2. Dopo l'articolo 21 della legge provinciale sullo sport 2016, nel capo III, è inserito il seguente.

"Art. 21 bis

#### *Premio allo sportivo dell'anno per i diritti civili e l'ambiente*

1. La Provincia può patrocinare l'assegnazione di un premio da parte di enti senza scopo di lucro riconosciuti a livello nazionale o internazionale ad un atleta o a una squadra che si sono distinti per il proprio impegno nell'ambito della difesa dei diritti civili o della tutela dell'ambiente, anche mediante il riconoscimento di un contributo ai predetti enti secondo i criteri dettati con deliberazione della Giunta provinciale."

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 33 della legge provinciale sullo sport 2016 è inserito il seguente:

"2 bis. La Giunta provinciale, sulla base di modalità e criteri adottati con proprio provvedimento, è autorizzata a concedere per l'anno 2023 ad associazioni ed enti sportivi contributi in conto capitale, in misura non superiore all'85 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per la ristrutturazione, il miglioramento e l'ampliamento di piste ciclabili esistenti nell'ambito di impianti sportivi di carattere locale, da destinare alla pratica sportiva giovanile del ciclismo."

4. Per i fini dell'articolo 17 ter della legge provinciale sullo sport 2016, così come introdotto dal comma 1 di questo articolo, con la tabella A è autorizzata per l'anno 2023 la spesa di 150.000 euro nell'ambito della missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo

libero), programma 01 (Sport e tempo libero).

5. Per i fini dell'articolo 21 bis della legge provinciale dello sport 2016, così come introdotto dal comma 2 di questo articolo, con la tabella A è autorizzata per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 la spesa di 20.000 euro nell'ambito della missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (Sport e tempo libero). Per gli anni successivi alla quantificazione dell'onere si provvede con i relativi bilanci provinciali.

6. Per i fini del comma 2 bis dell'articolo 33 della legge provinciale sullo sport 2016, così come introdotto dal comma 3 di questo articolo, con la tabella A è autorizzata per l'anno 2023 la spesa di 300.000 euro nell'ambito della missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (Sport e tempo libero).

#### Art. 42

##### *Modificazioni dell'articolo 30 ter della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993)*

1. Nel comma 1 quater dell'articolo 30 ter della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 le parole: "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2022 e 2023".

2. Dopo il comma 1 quater dell'articolo 30 ter della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 è inserito il seguente:

"I quinquies. Per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici in quota, la Provincia può concedere ai proprietari e ai gestori dei rifugi alpini contributi per investimenti fissi finalizzati a realizzare, integrare o migliorare opere infrastrutturali di approvvigionamento idrico a servizio dei rifugi alpini. I contributi sono concessi, in conto capitale in misura pari all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile e sono concessi, ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis). La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione le condizioni di accesso al contributo, i criteri e le modalità per l'applicazione di questo comma."

3. Per i fini del comma 1 quater dell'articolo 30 ter della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 modificato dal comma 1 di questo articolo con la tabella A per l'anno 2023 è autorizzata la spesa di 200.000 euro nell'ambito della missione 07 (Turismo), programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo).

4. Per i fini del comma 1 quinquies dell'articolo 30 ter della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993, introdotto con il comma 2 di questo articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2023 e di 500.000 euro per l'anno 2024 nell'ambito della missione 07 (Turismo), programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo).

#### Art. 43

##### *Misure straordinarie a sostegno del settore termale trentino*

1. Per concorrere al sostegno degli operatori economici del settore termale, oltre alle misure stabilite dalla disciplina statale, la Provincia può riconoscere un contributo a fondo perduto a favore delle aziende termali, come definite dalla legge provinciale 4 aprile 2011, n. 6 (Sviluppo del settore termale trentino e modificazioni della legge provinciale sulla ricettività turistica), in possesso di accreditamento istituzionale rilasciato ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg (Regolamento concernente "Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 43 della l.p. 3 febbraio 1998, n. 3").

2. Il contributo a fondo perduto spetta a ristoro delle maggiori spese sostenute nell'anno 2022, per effetto dell'aumento dei costi energetici.

3. L'ammontare del contributo a fondo perduto è concesso nella misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile con il limite massimo di 150.000 euro per azienda termale. Il contributo sommato ad altre forme di agevolazioni concesse per l'analogo fine di contrasto all'incremento dei costi energetici non può essere superiore all'importo della spesa ammissibile. Nel caso in cui la somma complessiva dei contributi risulti superiore alla spesa ammissibile, il contributo concesso ai sensi del presente articolo viene ridotto fino a detto limite.

4. Fatta salva l'applicazione di un regolamento dell'Unione europea che consenta l'esenzione dall'obbligo di notificazione, qualora si configurino come aiuti di Stato, i contributi di cui al presente articolo sono concessi nei limiti della comunicazione 2023/C 101/03 della Commissione europea del 17 marzo 2023 (Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina - sezione 2.1 Aiuti di importo limitato). In tal caso quanto disposto da quest'articolo ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo alla decisione di autorizzazione della Commissione europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri, i termini e le modalità di richiesta del contributo, la tipologia di costi energetici che concorrono al calcolo delle agevolazioni, le modalità di cumulo con altre agevolazioni previste da altre leggi provinciali, regionali o statali e la possibilità della loro rideterminazione in relazione alle risorse stanziare per questa misura e ogni altra disposizione necessaria all'attuazione di questo articolo.

6. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata per l'anno 2023 la spesa di 360.000 euro nell'ambito della missione 07 (Turismo), programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo).

#### Art. 44

#### *Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)*

1. Dopo il comma 1 septies dell'articolo 15 ter della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:

"1 octies. I contributi previsti dal comma 1 sexies possono essere concessi nell'ambito di procedure di tipo negoziale a fronte dell'assunzione di specifici impegni da parte dei beneficiari, per il raggiungimento di obiettivi di sicurezza, innovazione, qualità o sostenibilità del sistema agricolo e agroalimentare, anche finalizzati alla valorizzazione del ruolo sociale e culturale dell'agricoltura. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere dettate disposizioni attuative del presente comma."

2. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:

"2. Entro i limiti dello stanziamento annuale di bilancio, gli aiuti possono consistere in contributi in conto capitale o in contributi in conto interessi."

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 55 bis della legge provinciale sull'agricoltura 2003 sono inseriti i seguenti:

"6 bis. Fermo restando l'irrogazione delle sanzioni di cui al decreto legislativo n. 19 del 2021, ove prevista, nei casi in cui sia accertata la violazione di misure fitosanitarie disposte ai sensi del presente articolo, il servizio fitosanitario provinciale può disporre l'esecuzione coattiva delle misure violate, anche nel caso di terreni abbandonati o incolti, ponendo a carico del trasgressore le relative spese.

6 ter. In caso di accertamento della violazione di misure fitosanitarie, a carico del trasgressore è disposta la sospensione dell'erogazione di ogni forma di agevolazione in ambito agricolo e di sviluppo rurale fino all'avvenuta attuazione della misura fitosanitaria violata. Se la misura fitosanitaria violata è attuata in via sostitutiva ai sensi di quanto previsto dal comma 6 bis, la sospensione dell'erogazione di cui al precedente periodo è disposta fino all'avvenuto recupero, a carico del trasgressore, delle spese sostenute dalla Provincia per l'esecuzione coattiva.

6 quater. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere dettate disposizioni per l'attuazione dei commi 6 bis e 6 ter."

4. L'articolo 55 bis, commi 6 bis e 6 ter, della legge provinciale sull'agricoltura 2003, come modificato dal comma 3, si applica anche alle violazioni già accertate alla data di entrata in vigore di questa legge.

5. Per i fini del comma 6 bis dell'articolo 55 bis della legge provinciale sull'agricoltura 2003, introdotto con il comma 3 di questo articolo, con la tabella A per l'anno 2023 è autorizzata la spesa di 50.000 euro nell'ambito della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare).

#### Art. 45

##### *Integrazione dell'articolo 33 bis della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia 1991)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 33 bis della legge provinciale sulla caccia 1991 è inserito il seguente:

"1 bis. Il materiale indicato al comma 1, lettera a), ricomprende anche dispositivi funzionali alla videosorveglianza."

2. Per i fini di questo articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 70.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 nell'ambito della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione).

#### Art. 46

##### *Inserimento dell'articolo 5 bis nella legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura)*

1. Dopo l'articolo 5 della legge provinciale n. 9 del 2007, nel capo II, è inserito il seguente:

##### *"Art. 5 bis*

##### *Piano irriguo provinciale*

1. Le finalità di questa legge e, in particolare, lo sviluppo, il potenziamento e l'efficientamento dell'agrosistema irriguo provinciale, si realizzano sulla base del piano irriguo provinciale.

2. Il piano previsto dal comma 1, individua e pianifica le iniziative e gli interventi di sistema necessari, a livello di ambito omogeneo, per garantire i fabbisogni delle colture, anche in periodi siccitosi e di scarsità della risorsa idrica, tenuto comunque conto delle esigenze ambientali, paesaggistiche e, in genere, legate all'uso plurimo della risorsa acqua. Il piano, in particolare:

a) effettua una ricognizione dello stato dell'agrosistema irriguo provinciale;

- b) individua le esigenze irrigue connesse alle coltivazioni agricole;
- c) definisce gli obiettivi in termini di sviluppo, potenziamento ed efficientamento dell'agrosistema irriguo provinciale che considerano, in particolare, i livelli di risparmio e l'uso efficiente, plurimo e sostenibile della risorsa idrica, anche attraverso l'introduzione di nuove tecnologie;
- d) individua le iniziative e i possibili interventi per conseguire gli obiettivi definiti, nonché le relative priorità.

3. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici, la Giunta provinciale, su richiesta dei soggetti interessati, può dichiarare la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità dei progetti concernenti la realizzazione e l'esercizio di derivazioni a scopo irriguo.

4. Per la predisposizione e l'attuazione del piano, può essere previsto il ricorso a forme di collaborazione e consultazione ovvero ad accordi, protocolli di intesa o convenzioni con soggetti, anche privati, o autorità del sistema pubblico provinciale, di altre regioni o dello Stato, che possono prevedere procedure di condivisione e di scambio di documenti e informazioni. Per l'attuazione del piano la Provincia può inoltre intervenire con misure agevolative, previste dalle leggi provinciali di settore, anche attuate o integrate con altre misure agevolative a carattere statale o dell'Unione europea.

5. Il piano è approvato con deliberazione della Giunta provinciale ed è formulato in conformità agli indirizzi della strategia provinciale e agli altri strumenti di pianificazione territoriale provinciali. Il piano ha durata decennale ed è aggiornato periodicamente con le modalità stabilite da questo comma.

6. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere definiti criteri e modalità per la gestione del piano previsto da quest'articolo e ogni altro aspetto necessario per la sua attuazione."

#### Art. 47

##### *Integrazione dell'articolo 10 della legge provinciale 17 giugno 2010, n. 13 (Promozione e sviluppo dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese)*

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 13 del 2010 è inserito il seguente:

"6 bis. La Provincia promuove la diffusione della conoscenza dei circuiti di compensazione multilaterale e complementare su base provinciale, quali strumenti elettronici, ad adesione volontaria, di compensazione per lo scambio di beni e servizi che operano nel rispetto dei principi e delle norme tributarie dello Stato."

2. Per i fini del comma 6 bis dell'articolo 10 della legge provinciale n. 13 del 2010, introdotto da questo articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2023 e di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 nell'ambito della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (Altri servizi generali). Per gli anni successivi, alla quantificazione dell'onere si provvede con i relativi bilanci provinciali.

#### Art. 48

##### *Modificazione dell'articolo 18 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022)*

1. Nel comma 1 dell'articolo 18 della legge provinciale n. 3 del 2020 le parole: "e 2022," sono sostituite dalle seguenti: ", 2022 e 2023".

Art. 49

*Modificazioni dell'articolo 16 della legge provinciale 2 novembre 2022, n. 12 (Sistema provinciale per la politica attiva del lavoro e la realizzazione di interventi e servizi di pubblica utilità - progettone - e integrazione della legge provinciale sul lavoro 1983)*

1. Nel comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale n. 12 del 2022 le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2025".

2. Nel comma 2 dell'articolo 16 della legge provinciale n. 12 del 2022 le parole: "Dal 1° gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Dal 1° gennaio 2025".

Sezione VII

*Disposizioni in materia di servizi pubblici, territorio, foreste e protezione civile*

Art. 50

*Integrazione dell'articolo 10 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici)*

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 6 del 2004 è inserito il seguente:

"7.1. Il riferimento alle procedure ad evidenza pubblica di cui alla lettera a) del comma 7 si intende riferito anche alle procedure di partenariato pubblico privato contrattuale."

Art. 51

*Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e di disposizioni connesse*

1. Alla fine del comma 8 dell'articolo 13 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono inserite le parole: ", e successivamente prorogate, salva diversa volontà dei comuni o delle comunità interessate, fino alla revisione delle disposizioni in materia di politica provinciale della casa previste dalla legge provinciale n. 15 del 2005 e comunque non oltre il 31 dicembre 2025".

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 13 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituita dalla seguente:

"c) gestione integrata dei rifiuti urbani, comprensiva delle fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, secondo quanto previsto dal comma 5."

3. Il comma 5 dell'articolo 13 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente:

"5. Ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani, la Provincia, i comuni e le comunità esercitano in forma associata le funzioni e le attività in materia di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto del piano provinciale di gestione dei rifiuti, attraverso un ente di governo dell'ambito istituito mediante convenzione tra i predetti enti. L'ente di governo è costituito in forma di consorzio o in altra forma prevista dall'ordinamento regionale per la gestione associata di funzioni; esso organizza e affida il servizio di gestione integrata dei rifiuti. La convenzione individua la data di operatività dell'ente di governo dell'ambito per la gestione integrata dei rifiuti urbani, i criteri per l'organizzazione e l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - anche mediante l'individuazione di sub-ambiti in base al criterio di differenziazione territoriale e socio-economica ove ne sia motivata la maggiore efficacia ed efficienza del sistema complessivo - e disciplina le modalità per il conferimento o la messa a disposizione degli impianti e delle altre dotazioni

patrimoniali all'ente di governo da parte degli enti partecipanti. La convenzione individua inoltre disposizioni transitorie per assicurare la fornitura del servizio nel primo periodo di operatività dell'ente di governo, con particolare riguardo alla transizione dal sistema di gestione in essere alla data di entrata in vigore di questo comma alla gestione integrata."

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 13 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 sono inseriti i seguenti:

"5 bis. Lo schema della convenzione prevista dal comma 5 è approvato dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore di questo articolo ed entro i successivi tre mesi è sottoscritto dalla Provincia, dalle comunità e dai comuni. La sottoscrizione della convenzione entro il termine previsto da questo comma costituisce atto obbligatorio.

5 ter. Nella prima fase di operatività, della durata di cinque anni, l'ente di governo dell'ambito per la gestione integrata dei rifiuti urbani esegue una ricognizione dell'impiantistica intermedia e finale di trattamento e di smaltimento dei rifiuti urbani, compresa l'impiantistica di proprietà di soggetti diversi dagli enti pubblici di riferimento, e avvia la realizzazione delle infrastrutture necessarie per garantire la fornitura del servizio. Nella predetta fase l'ente di governo dell'ambito acquisisce inoltre dagli enti partecipanti tutti gli elementi utili a effettuare un'analisi del fabbisogno relativo al servizio e delle caratteristiche dei sistemi di raccolta, e nello specifico in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da gestire, degli obiettivi di recupero e della raccolta differenziata, sia per l'ambito territoriale ottimale nel suo complesso sia per le varie aree. In seguito all'analisi dei predetti elementi, l'ente di governo dell'ambito provvede allo svolgimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e, a tal fine, subentra in tutti i rapporti in essere per la fornitura del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani."

5. Nel comma 7 dell'articolo 13 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024" e le parole: "31 luglio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2025".

6. Nel comma 7 bis dell'articolo 13 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: "31 luglio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2025" e le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".

7. Nel comma 5 bis dell'articolo 102 quinquies del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41 Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987), le parole: "Per queste finalità, inoltre, la Provincia, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può assumere fasi o attività inerenti il ciclo dei rifiuti." sono sostituite dalle seguenti: "Per queste finalità, inoltre, la Provincia, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può svolgere attività inerenti il ciclo dei rifiuti."

## Art. 52

### *Modificazioni dell'articolo 15 (Contributi per la localizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani) della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1*

1. Nella rubrica dell'articolo 15 della legge provinciale n. 1 del 1996 le parole: "impianti di smaltimento" sono sostituite dalle seguenti: "impianti di smaltimento e di recupero".

2. Nel comma 1 dell'articolo 15 della legge provinciale n. 1 del 1996 le parole: "impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili" sono sostituite dalle seguenti: "impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani previsto dall'articolo 13 bis, comma 1, lettera c), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)".

3. Alla fine del comma 1 dell'articolo 15 della legge provinciale n. 1 del 1996 sono inserite le parole: "Le somme introitate dai comuni ai sensi del presente comma sono destinate a

iniziative o a interventi migliorativi a livello ambientale."

4. Nel comma 2 dell'articolo 15 della legge provinciale n. 1 del 1996 le parole: "impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili" sono sostituite dalle seguenti: "impianti di cui al comma 1".

#### Art. 53

##### *Modificazioni dell'articolo 14 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012)*

1. Il comma 6 dell'articolo 14 della legge provinciale sull'energia 2012 è abrogato.

2. Nel comma 7 dell'articolo 14 della legge provinciale sull'energia 2012 le parole: "La deliberazione individua anche i criteri e le modalità per la presentazione delle domande relative al piano di cui al comma 6." sono soppresse.

#### Art. 54

##### *Integrazione dell'articolo 17.5 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche 1976)*

1. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 17.5 della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 è inserito il seguente:

"1 ter. I commi 1 e 1 bis cessano di trovare applicazione in presenza di una normativa statale quadro in materia di riassegnazione delle concessioni di derivazioni d'acqua di potenza media annua fino a 3000 kW o comunque di una normativa statale applicabile a tali riassegnazioni, che individua termini per la riassegnazione più ampi di quelli definiti da questo articolo. Trovano in ogni caso applicazione in luogo delle disposizioni recate da questo capo, le disposizioni statali di maggior favore relative alla disciplina dell'autoconsumo o della riassegnazione delle concessioni agli enti territoriali o concessionari pubblici. Con deliberazione della Giunta provinciale sono dettate le disposizioni attuative di questo comma, se necessarie."

#### Art. 55

##### *Modificazioni della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Misure di semplificazione dei procedimenti autorizzatori per gli impianti di telecomunicazione e la radiodiffusione e disposizioni sulla localizzazione di impianti di radiodiffusione)*

1. Alla fine della rubrica dell'articolo 2 sexies della legge provinciale n. 9 del 1997 sono inserite le parole: ", nonché per la riduzione degli oneri per l'installazione e la modifica degli impianti".

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 sexies della legge provinciale n. 9 del 1997 è inserito il seguente:

"6 bis. Per l'installazione o la modifica di impianti di telecomunicazione e radiodiffusione su aree pubbliche è dovuto esclusivamente il canone per l'occupazione determinato secondo quanto previsto dalla normativa statale."

3. Nel comma 5 dell'articolo 2 septies della legge provinciale n. 9 del 1997 le parole: "entro novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro sessanta giorni".

4. Le modificazioni effettuate da questo articolo si applicano con riguardo alle procedure avviate dopo la data di entrata in vigore di questa legge; le modificazioni effettuate dal comma 1 si applicano anche con riguardo alle procedure in corso alla medesima data.

5. Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con le

modalità indicate nella tabella B.

Art. 56

*Modificazioni dell'articolo 98 bis della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)*

1. L'articolo 98 bis della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) del comma 2 è inserita la seguente:

"a bis) i comuni catastali all'interno dei quali sono sospesi, limitatamente ai boschi a composizione prevalente di abete rosso non ancora direttamente interessati dall'epidemia, i tagli ordinari subordinati a SCIA e le autorizzazioni al taglio ai sensi dell'articolo 98, diversi da quelli necessari per gli interventi selvicolturali oggetto del piano;"

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2 bis. La Provincia rivaluta periodicamente i contenuti del piano previsto dal comma 1, in ragione dello sviluppo dell'epidemia di bostrico, aggiornando anche l'elenco dei comuni catastali individuati secondo quanto previsto dalle lettere a) e a bis) del comma 2, individuando la durata della sospensione comunque non superiore a due anni, rinnovabile per una sola volta. Quando un comune non è più compreso tra quelli censiti ai sensi della citata lettera a bis) del comma 2, la sospensione prevista dal comma 2 cessa di avere efficacia e la Provincia verifica la persistenza delle condizioni che avevano consentito l'autorizzazione al taglio originaria o la presentazione della SCIA e adotta i conseguenti provvedimenti. Il piano può individuare i comuni catastali in cui la sospensione si applica anche alle SCIA già presentate e alle autorizzazioni già rilasciate alla data di approvazione dell'aggiornamento del piano, quando il taglio non è già stato eseguito in tutto o in parte.

2 ter. La sospensione dei tagli prevista dal comma 2 bis può rappresentare una circostanza imprevedibile idonea a giustificare la variazione della durata del contratto già stipulato da parte dell'amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di contratti pubblici."

2. Al comma 3 dell'articolo 98 bis della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera c) le parole: "entro il limite del 20 per cento del volume autorizzato e comunque in misura non superiore a sessanta metri cubi" sono sostituite dalle seguenti: "o nuova SCIA entro il limite del 50 per cento del volume autorizzato"; alla fine sono inserite le parole: ". In tali casi, laddove sia stato stipulato un contratto di vendita di lotti di legname da parte di un'amministrazione pubblica, l'importo del contratto può essere variato nei limiti di quanto consentito dalla disciplina in materia di contratti pubblici";

b) nella lettera d) le parole: "e, allo scopo di evitare il diffondersi dell'infestazione o un'eccessiva scopertura del suolo dovuta alla combinazione dei tagli ordinari con i tagli per la lotta fitosanitaria, può vietare i tagli ordinari subordinati a SCIA, nei boschi a composizione prevalente di abete rosso circostanti le aree infestate e non ancora direttamente interessate dall'epidemia" sono soppresse;

c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) i rimboschimenti delle superfici scoperte a seguito della tempesta Vaia e dell'epidemia di bostrico e coerenti con le indicazioni del piano, non richiedono l'autorizzazione prevista dall'articolo 23 e sono comunicati da parte del soggetto proprietario alla struttura provinciale competente in materia di foreste ai fini dell'aggiornamento del piano dei ripristini entro la fine dell'anno solare nel corso del quale sono stati realizzati;"

d) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e bis) per la realizzazione delle infrastrutture e delle opere necessarie all'attuazione degli interventi

selvicolture previsti dal piano di cui al comma 1, sono ridotti della metà i termini procedurali previsti:

- 1) dalla legge provinciale per il governo del territorio 2015 con riferimento all'autorizzazione paesaggistica e al rilascio del titolo edilizio, se necessari;
- 2) dall'articolo 16, con riferimento all'autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico;
- 3) dagli articoli 7 e 8 della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 con riferimento alle autorizzazioni e alle deroghe in materia di polizia idraulica.";

e) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3 bis. La Provincia può provvedere in luogo dei proprietari alle attività urgenti di carattere selviculturale individuate dal piano previsto al comma 1, in caso di loro prolungata inerzia.

3 ter. Alle previsioni del piano previste dal comma 2, lettere a) e a bis), e agli interventi selvicolture che ne danno attuazione si applicano le esenzioni previste dall'articolo 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024).

3 quater. Per la realizzazione delle infrastrutture e delle opere necessarie all'attuazione degli interventi selvicolture previsti dal piano di cui al comma 1, trova applicazione quanto previsto all'articolo 1, commi 852, 853 e 854, della legge n. 234 del 2021, intendendosi i rinvii ivi contenuti agli articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), da riferirsi ai corrispondenti articoli del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), così come recepiti o applicabili nell'ambito della normativa provinciale.

3 quinquies. La struttura provinciale competente in materia di foreste fornisce gratuitamente, ai sensi dell'articolo 60 di questa legge, assistenza tecnica ai proprietari e gestori di boschi colpiti dall'epidemia di bostrico aggiornando tempestivamente, in funzione delle aste di vendita dei lotti, i valori di macchiatico indicati nei progetti di taglio."

#### Art. 57

#### *Integrazioni della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento)*

1. Nel comma 2 dell'articolo 43 della legge provinciale n. 9 del 2011 dopo le parole: "sistema di allerta provinciale ai fini di protezione civile" sono inserite le seguenti: "; in caso di incendio boschivo complesso o di interfaccia urbano-rurale, nei quali è necessario un intervento della flotta aerea nazionale o di altra flotta diversa da quella provinciale, interviene anche un direttore delle operazioni di spegnimento (DOS) iscritto all'apposito registro provinciale".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 61 della legge provinciale n. 9 del 2011 sono inseriti i seguenti:

"3 bis. In caso di estinzione o di scioglimento di un corpo volontario, nonché in caso di accorpamento di due o più corpi, il patrimonio residuo proprio del corpo è devoluto al comune di appartenenza, che lo destina all'assolvimento delle funzioni in materia di servizi antincendio previste dalla normativa vigente.

3 ter. Se un corpo volontario iscritto nel registro unico nazionale del Terzo settore è cancellato dallo stesso ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), ma continua a operare, l'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui il corpo è stato iscritto nel registro è devoluto al comune di appartenenza, che lo destina all'assolvimento delle funzioni in materia di servizi antincendio previste dalla normativa vigente.

3 quater. In caso di estinzione o scioglimento di una unione distrettuale, il patrimonio residuo proprio dell'unione è devoluto a Cassa provinciale antincendi, che lo destina al fine di garantire l'espletamento del servizio antincendi sul territorio distrettuale dell'unione estinta o sciolta.

3 quinquies. Se una unione distrettuale iscritta nel registro unico nazionale del Terzo settore è cancellata dallo stesso ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 117 del 2017 ma continua a operare, l'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'unione è stata iscritta nel registro è devoluto a Cassa provinciale antincendi, che lo destina al fine di garantire l'espletamento del servizio antincendi sul territorio distrettuale dell'unione cancellata dal suddetto registro."

#### Art. 58

##### *Interventi per la riqualificazione ambientale del versante nord della Marmolada*

1. In considerazione del valore ambientale del ghiacciaio della Marmolada quale patrimonio mondiale UNESCO nonché zona della rete ecologica europea "Natura 2000", della necessità di assicurare l'integrità ambientale alla luce del progressivo arretramento e delle sfavorevoli condizioni climatiche e di garantire l'incolumità delle persone a seguito del crollo del seracco del ghiacciaio di Punta Rocca verificatosi il 3 luglio 2022, la Provincia modifica il programma degli interventi di manutenzione e razionalizzazione degli impianti e delle strutture esistenti, legati alla pratica dello sci, e degli interventi di valorizzazione ambientale e culturale, anche a fini turistici, relativo al ghiacciaio della Marmolada, approvato ai sensi dell'articolo 28, comma 5, della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Norme di attuazione del PUP). Per le medesime finalità, la Provincia approva inoltre un piano per la riqualificazione ambientale del versante nord del ghiacciaio, in cui sono individuati gli interventi di ripristino e bonifica ambientale che, in ragione della loro urgenza, la Provincia può realizzare con oneri a proprio carico, prima dell'adeguamento del programma degli interventi.

2. Per le finalità del comma 1 e in considerazione delle esigenze di tutela della sicurezza pubblica che hanno comportato la necessità di vietare l'utilizzo delle strutture e degli impianti insistenti sull'area interessata dall'evento franoso, le concessioni in essere rilasciate sul demanio idrico nella predetta area, ivi comprese quelle con costituzione di diritto di superficie, cessano alla data di entrata in vigore di questo articolo e le opere realizzate passano in proprietà alla Provincia.

3. Se a seguito della modificazione del programma degli interventi non sono ritenuti possibili interventi di valorizzazione ambientale e culturale delle opere acquisite ai sensi del comma 2, la Provincia provvede alla loro rimozione con oneri a proprio carico, individuando altresì le modalità e le misure necessarie ad assicurare, durante i lavori di demolizione e messa in ripristino, l'integrità strutturale del ghiacciaio nonché ad evitare inquinamenti derivanti da scarichi e accumuli di materiale.

4. Quando, ai sensi del comma 3, risultano possibili interventi di valorizzazione ambientale e culturale delle opere acquisite ai sensi del comma 2, ai titolari delle concessioni relative alle aree su cui tali beni sorgono è riconosciuto un indennizzo pari a 150.000 euro.

5. Per i fini di cui al comma 1 con la tabella A è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024 nell'ambito della missione 11 (Soccorso civile), programma 02 (Interventi a seguito di calamità naturali).

6. Per i fini di cui al comma 4 con la tabella A è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2024 nell'ambito della missione 11 (Soccorso civile), programma 02 (Interventi a seguito di calamità naturali).

Art. 59

*Integrazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 11 luglio 2018, n. 9 (Attuazione dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: tutela del sistema apicolturale), e dell'articolo 9 della legge provinciale 11 marzo 2008, n. 2 (Norme per la tutela e la promozione dell'apicoltura)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 9 del 2018 sono inseriti i seguenti:

"1 bis. Quando il Presidente della Provincia ordina il prelievo, la cattura o l'uccisione di esemplari delle specie previste dal comma 1 nell'ambito dei propri poteri di adozione di provvedimenti contingibili e urgenti previsti dall'articolo 52 dello Statuto di autonomia, l'ordine è dato ed eseguito senza necessità di acquisire il parere previsto dal comma 1.

1 ter. Quando il Presidente autorizza ai sensi del comma 1, nel rispetto di tutte le condizioni esposte dall'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, o ai sensi del comma 1 bis, il prelievo di esemplari previsti dal comma 1, quale misura di sottrazione permanente all'ambiente naturale, dispone sempre l'uccisione dell'esemplare, quando si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) l'esemplare è segnalato in centro residenziale o nelle immediate vicinanze di abitazioni stabilmente in uso;
- b) l'esemplare provoca danni ripetuti a patrimoni per i quali l'attivazione di misure di prevenzione o di dissuasione risulta inattuabile o inefficace;
- c) l'esemplare attacca, con contatto fisico;
- d) l'esemplare segue intenzionalmente delle persone;
- e) l'esemplare cerca di penetrare in abitazioni, anche frequentate solo stagionalmente.

1 quater. Il Presidente può autorizzare, secondo quanto previsto dal comma 1, interventi volti a ripristinare la naturale diffidenza nei confronti dell'uomo e delle sue attività dei soggetti appartenenti alle specie previste dal comma 1.

1 quinquies. In relazione a quanto previsto dai commi 1 bis, 1 ter e 1 quater la Provincia informa il Consiglio provinciale e assicura le informazioni necessarie all'adempimento degli obblighi di comunicazione dello Stato alla Commissione europea, secondo quanto previsto dal comma 1."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale 11 marzo 2008, n. 2 (Norme per la tutela e la promozione dell'apicoltura), è inserito il seguente:

"1 bis. La Giunta provinciale può dettare disposizioni attuative di questo articolo con riguardo alle aree geografiche interessate dalla presenza degli orsi bruni, anche in deroga alle disposizioni dettate dal decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg concernente "Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015) Prot. n. 103/17 cdz", ai sensi del comma 1."

Sezione VIII  
*Abrogazioni*

Art. 60  
*Abrogazioni*

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni provinciali:
- a) articolo 22 ter della legge provinciale di contabilità 1979 e le sue seguenti modificazioni:
    - 1) comma 3 dell'articolo 27 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19;
    - 2) articolo 9 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;
  - b) articoli 8, 12 bis, 12 ter, 12 quater, 19 e 29 della legge sulla programmazione provinciale 1996 e le loro seguenti modificazioni:
    - 1) comma 3 dell'articolo 6 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;
    - 2) articolo 9 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3;
    - 3) comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale 23 novembre 2004, n. 9;
    - 4) comma 2 dell'articolo 41 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6;
    - 5) comma 1 dell'articolo 10 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3;
    - 6) comma 9 dell'articolo 6 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;
    - 7) lettera aa) del comma 1 dell'articolo 62 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4;
    - 8) comma 4 dell'articolo 1 della legge provinciale 23 novembre 2004, n. 9;
    - 9) comma 2 dell'articolo 38 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20;
    - 10) comma 1 dell'articolo 32 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11;
    - 11) articolo 13 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18;
    - 12) articolo 22 della legge provinciale 9 agosto 2013, n. 16;
    - 13) comma 15 dell'articolo 18 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14;
    - 14) articolo 23 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25;
    - 15) articolo 15 della legge provinciale 6 maggio 2016, n. 7;
    - 16) comma 17 dell'articolo 6 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;
    - 17) comma 5 dell'articolo 1 della legge provinciale 23 novembre 2004, n. 9;
    - 18) comma 15 dell'articolo 30 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1;
  - c) comma 2 bis dell'articolo 20 della legge provinciale sugli usi civici 2005;
  - d) comma 7 dell'articolo 3 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 12;
  - e) comma 8 dell'articolo 43 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990;
  - f) articolo 25 quater della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, e le sue seguenti modificazioni:
    - 1) comma 1 dell'articolo 27 della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22;
    - 2) commi da 1 a 5 dell'articolo 26 della legge provinciale 29 dicembre 2022, n. 20;
  - g) commi 2, 7 bis, 7 ter, 8 e 9 dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987), e le loro seguenti modificazioni:
    - 1) articolo 50 della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 22;
    - 2) articolo 33 della legge provinciale 7 marzo 1997, n. 5;
    - 3) lettere a), b), d) ed e) del comma 4 dell'articolo 49 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11;
    - 4) comma 2 dell'articolo 57 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18.

*Manutenzione di disposizioni che prevedono regolamenti superati*

1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 7 bis della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34 (Integrazione del fondo rischi del consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento e costituzione presso il consorzio stesso di un fondo speciale di garanzia), sono abrogati.

2. Gli articoli 79 e 80 della legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10 (Nuove norme in materia di comprensori nella provincia di Trento), sono abrogati.

3. Nel comma 4 dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987), le parole: ", secondo le disposizioni del regolamento esecutivo" sono soppresse.

4. Alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 le parole: "nei tempi e con le modalità fissate con regolamento di esecuzione," sono soppresse;

b) il primo e il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 18 sono soppressi.

5. Nel comma 3 dell'articolo 89 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), le parole: "con regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "con deliberazione della Giunta provinciale".

6. Il comma 4 dell'articolo 60 e il comma 3 dell'articolo 64 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007), sono abrogati.

7. Il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 3 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), è soppresso.

8. Il comma 1 dell'articolo 23 della legge provinciale 30 giugno 2017, n. 6 (Pianificazione e gestione degli interventi in materia di mobilità sostenibile), è abrogato.

Art. 62

*Abrogazioni di disposizioni superate*

1. Il numero 1) del primo comma dell'articolo 9 della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34 (Integrazione del fondo rischi del consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento e costituzione presso il consorzio stesso di un fondo speciale di garanzia), è abrogato.

2. L'articolo 40 quinquies della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992), è abrogato.

3. Il comma 1 dell'articolo 14.1 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 (Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale), è abrogato.

Sezione IX

*Disposizioni in materia di contabilità*

Art. 63

*Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri*

1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle missioni e programmi indicati nella tabella A sono autorizzate, per ciascuna missione

e programma, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

2. Per i fini dei commi 6 ter e 6 quater dell'articolo 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010, sostituito dall'articolo 8, comma 5, della legge provinciale n. 15 del 2020, con la tabella A è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 nell'ambito della missione 13 (Tutela della salute), programma 01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, quantificato in 2 milioni di euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

3. Per i fini del rinnovo dei contratti dei dipendenti delle cooperative sociali con la tabella A è istituito un fondo di importo pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 nell'ambito della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 07 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali). Per gli anni successivi, alla copertura dell'onere a regime, stimato in 2,5 milioni di euro annui, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

4. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

#### Art. 64

##### *Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*

1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 è riconosciuta la legittimità delle somme indicate dagli atti elencati nella tabella C.

2. Dall'applicazione del comma 1 non derivano ulteriori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio e indicate nella tabella C.

#### Capo II

##### *Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione*

#### Art. 65

##### *Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione*

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi 2023-2025, di cui all'articolo 1 della legge provinciale 29 dicembre 2022, n. 21 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023-2025), sono introdotte le variazioni previste nell'allegato concernente "Assestamento del bilancio di previsione 2023-2025".

2. In relazione alle variazioni apportate dal comma 1, lo stato di previsione dell'entrata e della spesa presenta le seguenti variazioni:

- a) anno 2023 in termini di competenza + 199.971.661,03 euro e in termini di cassa + 1.578.086.597,24 euro;
- b) anno 2024 in termini di competenza + 265.478.961,89 euro;
- c) anno 2025 in termini di competenza + 84.496.001,52 euro.

3. In relazione alle variazioni apportate dal comma 1 sono approvati gli allegati al bilancio di cui all'allegato concernente "Assestamento del bilancio di previsione 2023-2025", previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011, per quanto modificati a seguito dell'assestamento del bilancio di previsione 2023-2025.

Art. 66  
*Entrata in vigore*

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento,

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
Maurizio Fugatti